

Gaetano Salvemini

Le Consulte della Repubblica Fiorentina del secolo XIII

[A stampa in "Archivio Storico Italiano", s. V, XXIII (1899), pp. 61-113, ora in G. Salvemini, *La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze e altri scritti*, Milano 1972, pp. 232-270 - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

I

L'ultimo ventennio del secolo XIII è per la storia di Firenze uno di quei periodi, che Augusto Comte direbbe critici, nei quali la comunanza sociale soggetta a un rapido processo di decomposizione o di ricomposizione presenta come l'aspetto di un terreno sconvolto da violentissimi moti sismici: le antinomie fra gli ordini sociali e i partiti politici, determinatesi e accumulatesi a poco a poco negli anni anteriori, passano finalmente dallo stato potenziale allo stato effettivo e scoppiano in battaglie spesso sanguinose, dal cui esito dipende tutta la storia successiva del paese; le minoranze del giorno prima si affermano come maggioranze dell'oggi o del domani e cacciano di nido i vecchi partiti dominatori; le istituzioni tradizionali si disgregano e istituti giovani vengon su a prendere il posto degli antichi; una forza operosa affatica tutti, gli elementi sociali, spezza le vecchie combinazioni, crea combinazioni nuove; due mondi opposti si scontrano, e, mentre l'uno si contorce nell'agonia, l'altro si agita fieramente in tutto il vigore della gioventù. Nella Firenze dell'ultimo ventennio del secolo XIII la lotta fra i Grandi e le Arti maggiori arriva all'apice; il Popolo grasso conquista il Comune e afferma stabilmente la propria supremazia sui suoi avversari; dietro al Popolo grasso si avvanza il Popolo minuto ed entra per la prima volta nel governo; la costituzione comunale si rinnova e assume la sua forma definitiva e nascono il Priorato, gli Ordinamenti di giustizia, il Gonfalonierato della Giustizia, istituzioni intorno alle quali si raccoglie la vita del Comune e che diventano quasi il simbolo di essa; partecipando alla guerra contro Pisa dopo la battaglia della Meloria e sconfiggendo Arezzo a Campaldino, il Comune stabilisce per sempre la propria egemonia sulla Toscana; e ognuna di queste innovazioni è il frutto di un insieme di sforzi, di contrasti, di battaglie, che non esauriscono punto quella società piena di giovanile vigoria; ché anzi a quegli uomini resta ancora energia bastante per rinnovare la pittura e per condurre alla massima perfezione la poesia medievale, e più di un artigiano rotto alle battaglie civili sa essere a tempo debito artista; e l'uomo politico è anche spesso un pensatore e un poeta.

Le notizie che le fonti letterarie¹ ci danno sugli avvenimenti di questi quattro lustri sono abbastanza copiose, specialmente se si paragonano con la sconsigliata scarsità di tutta la storia anteriore al 1280; ma spesso sono contraddittorie e mal sicure, e in ogni modo sono ben lungi dal soddisfare a tutte le domande che lo studio di questo periodo fa nascere.

Le fonti letterarie vanno quindi messe a confronto e completate coi documenti; i più importanti dei quali sono contenuti in due serie di registri dell'Archivio di Stato fiorentino indicati coi termini *Provvisioni* e *Consulte*.

Nelle *Provvisioni* sono conservate le deliberazioni dei Consigli cittadini. I supremi Magistrati del Comune, quando s'imbattevano in un affare, che secondo gli Statuti usciva dalla loro competenza, lo portavano nei Consigli; ma naturalmente prima studiavano l'argomento, lo discutevano fra loro, lo esaminavano in compagnia di commissioni di Sapiienti convocati una o più volte; e, quando la questione era matura, facevano le proposte nei Consigli opportuni, i quali, dopo averle discusse per conto loro, le accettavano o le respingevano o le modificavano. Ora nelle *Provvisioni* sono contenute solamente tutte quelle proposte, che per essere state approvate nei Consigli ottennero forza di legge; le discussioni e gli studi preparatori, le proposte respinte dai Consigli, tutto l'importante lavoro preventivo, da cui nasce la legge, nelle *Provvisioni* sono completamente eliminati; delle stesse discussioni, che nascevano nei Consigli sulle proposte fatte dal potere esecutivo, le *Provvisioni* conservano per lo più pochissime tracce; in generale fra i pareri di tutti i Consiglieri che nella discussione avevan presa la parola, si sceglieva quello che più significava accettazione della legge nella sua forma definitiva, e si riproduceva compendiatamente nella formola dell'approvazione. Tutto quello, che manca nelle *Provvisioni*, si trova invece nelle *Consulte*. Il

¹ Le *Cronache* del Pieri, del Pseudo BRUNETTO LATINI, del COMPAGNI del VILLANI, dello STEFANI, la *Divina Commedia*, le *Storie fiorentine* di LEONARDO ARETINO, ec. ec.

Notaio delle Riformagioni, che assisteva alle sedute di tutte e commissioni e di tutti i Consigli e faceva da segretario, aveva dei quaderni, sui quali prendeva appunto degli argomenti trattati, dei pareri esposti dagli arringatori, delle votazioni; e poi, quando la legge era stata definitivamente approvata, la scriveva nei Registri delle Provvisioni, scegliendo e mettendo insieme dai suoi appunti tutte le notizie che gli pareva dovessero apparire nel testo ufficiale della legge. Ora i quaderni degli appunti ci sono stati conservati dalle Consulte; le quali stanno alle Provvisioni, come oggi i resoconti delle sedute parlamentari starebbero alla raccolta delle deliberazioni votate nelle sedute stesse.

Ognuno comprende la straordinaria importanza di queste Consulte; se fra alquanti secoli, di tutta la enorme quantità di carta, che oggi si stampa, non dovessero rimanere che pochi libri di ricordi storici e gli atti parlamentari, questi ultimi formerebbero certamente la delizia e la gioia di tutti gli storici e verrebbero considerati come il più prezioso ricordo dei tempi nostri. Lo stesso è delle Consulte fiorentine. Noi crediamo che nessuna serie di documenti medievali possa superare in interesse e in importanza questi Registri, dai quali vien fuori tutta la vita giornaliera del Comune. Il funzionamento degli istituti politici e amministrativi, le vicende della politica estera e della interna, le discordie intestine e le guerre, le condizioni sociali ed economiche del Comune, il nascere e morire delle istituzioni e delle leggi, i bisogni delle varie classi della popolazione, gli usi e costumi della vita pubblica e privata, le trasformazioni edilizie e la produzione artistica, le relazioni fra stato e chiesa; tutto ciò che forma la esistenza di un popolo, dai grandi avvenimenti di interesse generale ai piccolissimi affari riguardanti una femminuccia o lo spazzino del palazzo comunale, tutto si può seguire giorno per giorno, era per era, in questi libri. L'importanza dei quali, specialmente per gli ultimi anni dal '200 fiorentino, apparirà anche maggiore, quando si osservi che la serie delle Provvisioni arrivate fino a noi comincia con l'anno 1285 e fino ai primi dell'89 contiene pochissimi documenti, laddove le Consulte cominciano dal 1280 e ci fanno assistere alla nascita e ai progressi del Priorato per tutto il 1282 e per una buona parte dell'anno successivo.

Ma i primi quattro codici di questi preziosi documenti, che contengono appunto le Consulte dell'ultimo ventennio del secolo XIII, sono stati sempre di uso molto incomodo e difficile. Anzitutto il Notaio, che assisteva alle discussioni, nel prendere gli appunti dei discorsi che ascoltava, era obbligato a scrivere in fretta e quindi moltiplicava le abbreviature e i troncamenti, improvvisava *currenti calamo* delle forme grafiche tutte personali, che dovevano più che altro in seguito suggerirgli, anzi che presentargli, le parole; quando non faceva a tempo, abbandonava il discorso di un parlatore e correva dietro a un altro; spesso si serviva di poche parole o di un richiamo convenzionale per fissare in fretta e in furia sulla carta qualche idea, che in seguito aiutandosi con la memoria si proponeva di ricostruire, sviluppare e completare; era tutto un lavoro provvisorio, frettoloso, tumultuario, che lo scrittore faceva, riserbandosi di ritornare a suo tempo sui suoi passi e di rielaborare il materiale, per dir così, accatastato alla ventura. La lettura di siffatte note doveva riescire relativamente agevole al loro autore, diventava certamente un problema parecchio difficile per gli altri contemporanei, è poi una fatica addirittura sovrumana per noi. Ma sarebbe gran fortuna se le difficoltà si riducessero solamente a questo. I primi registri delle Consulte per la edacità del tempo e maggiormente per la incuria dei nostri buoni padri, che facendo la storia si preoccupavano poco o niente di quelli che l'avrebbero scritta, ci sono pervenuti in un così compassionevole stato da apparire a prima vista quasi completamente inservibili. Intanto, su venti anni di Consulte, quasi undici sono del tutto scomparsi: nella serie pervenuta a noi mancano gli atti dal maggio dell'80 alla metà di marzo dell'81; dal luglio al dicembre dell'81; di tutto il maggio, quasi tutto il giugno, tutto il luglio e quasi tutto l'agosto dell'82; da mezzo febbraio a tutto il marzo e dal maggio al dicembre dell'83; manca l'anno 1284 e mancano i quattro anni dall'86 all'89; e altre lacune si lamentano dal marzo al maggio del '95, da mezzo il '96 a mezzo il '97, dal luglio '98 al 1301. Nei libri rimastici, poi, parecchie carte sono talmente lacere che al solo toccarle andrebbero in frantumi, se in questi ultimi anni non fossero state accuratamente restaurate e foderate con due fogli lucidi, i quali par che racchiudano dei mosaici capricciosi; altre carte, rose in giro dalla umidità a dai topi, hanno acquistato dei contorni che arieggiano animali chimerici, continenti, oceani, sistemi montuosi; altrove i topi, compiendo una funzione che non ha nulla a vedere col roscchiamento, hanno accecato del tutto lo scritto, hanno lasciato nel centro

delle carte una larghissima macchia che attraversa tutto un quaderno restringendosi a misura che si allontana dal luogo del delitto; i libri sono stati a lungo abbandonati senza coperta a strofinare i banchi di questo o di quell'ufficio, o ad arrotarsi l'un con l'altro negli armadi; pare insomma che le bestie e gli uomini e gli elementi abbiano fatto a gara in tutti i secoli passati per malmenare quei disgraziati quaderni e libri, che spesso non hanno conservato quasi più nulla della forma primitiva. Date queste sciagurate condizioni delle Consulte, ne è nato che tutti coloro, i quali le hanno finora studiate, non le hanno mai sottoposte a un esame sistematico e completo; in generale ognuno ha messo a profitto solamente le parti di più facile scrittura e meglio conservate, evitando accuratamente i punti più difficili e mal ridotti che sono poi la grande maggioranza; e così la massima parte di questi documenti era finora come relegata nel mondo del mistero; tutti sentivano l'importanza di quelle pagine disgraziate e guardavano ad esse con invidia; ma nessuno si arrischiava a misurarsi con quelle carte lacere e macchiate, con quegli'inchiostri stinti, con quei geroglifici incomprensibili.

Ma finalmente anche le Consulte han trovato il loro nome. Alessandro Gherardi, che fra i moderni illustratori della storia medievale fiorentina tiene certamente uno dei primi posti, studioso dotto e insieme liberalissimo con tutti dei suoi consigli e aiuti, ha condotto a termine, con una abilità e un'abnegazione che non saranno mai apprezzate abbastanza, l'impresa di rendere accessibili agli studiosi senza alcuna fatica i primi quattro registri delle Consulte. Egli ha riordinati i quaderni, le carte, i frammenti prima accozzati insieme alla meglio o piuttosto alla peggio; ha decifrato tutto ciò che era umanamente, e si può dire anche inumanamente, decifrabile; dove era possibile, ha riempite le lacune, ha ricostruiti i testi frammentari; e ha pubblicato tutto accompagnandolo con indici accuratissimi e vastissimi e con una bella introduzione, della quale intratterremo in seguito i nostri lettori. Sono due grossi volumi in foglio di circa mille pagine complessive, che onorano grandemente lo studioso, il quale ha dedicate ad essi le sue amoroze cure; e onorano anche l'editore Sansoni, il quale - esempio piuttosto raro in Italia - non ha lesinato all'impresa i suoi capitali e ha voluto aggiungere al pregio dell'opera il lusso e la magnificenza tipografica.

Noi non diciamo che il Gherardi nel suo lavoro non abbia lasciato proprio nulla a desiderare; per esempio avremmo desiderato che nella testata di ciascuna pagina fossero indicate meno sommariamente le date, per evitare allo studioso la noia di correre su e giù per i volumi ogni volta che vuol trovare l'anno, a cui la pagina appartiene; per facilitare le citazioni, essendo le pagine molto grandi, sarebbe stato molto utile numerarne progressivamente le linee; più di un appunto, che nel testo delle Consulte è incomprensibile, avrebbe potuto esser dilucidato, qualora fossero state più spesso messe a profitto le Provvisioni; ma di fronte alla immensa fatica, che questa pubblicazione rappresenta, alle enormi difficoltà che il Gherardi ha dovuto superare, ai miracoli di abilità paleografica, di cui si trovano esempî quasi ad ogni pagina, noi non ci sentiamo davvero il coraggio di fare gl'incontentabili e di negare la nostra più calda e incondizionata ammirazione.

Leggendo comodamente questi libri, che ci conservano il ricordo vivente delle opere dei nostri padri, ci sembra qualche volta di sognare e ci troviamo trasportati nel bel tempo antico, nella florida e gloriosa primavera della gente italica; e sotto il barbaro e pesante latino del bravo Ser Bonsignore, notaio delle riformagioni, noi sentiamo pulsare la vita dei nostri Comuni, udiamo la voce di quegli uomini, li seguiamo nei loro discorsi, partecipiamo alle loro passioni, ai loro interessi, ci adiriamo, consigliamo la calma, sorridiamo alle arguzie e ai motteggi, riconosciamo con gioia, gli amici, guardiamo con diffidenza i nemici. Ecco là il gruppo dei poeti e dei letterati: Guido Cavalcanti. Guido Orlandi, Ser Lapo Gianni, Dino Compagni, Gianni Alfani, Dante Alighieri parlano della guerra con Pisa o con Arezzo, di ambasciatori da mandarsi al Papa e a Genova o a Filippo il Bello, di leggi contro i Grandi e del modo di eleggere i Magistrati; approvano la spesa per la costruzione di una strada, votano una riforma monetaria, sono nominati a un ufficio, domandano la rinnovazione dell'estimo. Ecco il manipolo dei Giudici: Messer Lapo Salterelli che abbandonerà i Bianchi sconfitti, amici di ieri, e nel momento del pericolo si nasconderà per salvar la pelle, e poi ritornerà alla luce del sole convertito al partito nero, prostituendo l'anima e meritando di esser appaiato da Dante con Cianghella²; Messer Donato Ristori, arrogante a parole,

² DINO COMPAGNI, II, 10, 22; Paradiso, XV, 128.

anche lui nel momento buono si nasconderà in una cucina³; Messer Andrea e Messer Ildebrando da Cerreto non sono neanche essi un portento di coerenza e di coraggio, e quando fiutano il vento che tira si trasformano da ghibellini in guelfi arrabbiati⁴; ecco Messer Niccola Acciaiuoli, che ha una abilità speciale nella introduzione dei testimoni falsi nei giudizi⁵, e anche Messer Baldo Aguglioni ha una discreta maestria nell'arte del falsario⁶; Dino Compagni lo accuserà di aver rovinata Firenze⁷ e Dante si meraviglierà che Firenze sopporti il puzzo di lui e dell'altro villano, M. Fazio da Signa⁸; ma il gruppo dei Giudici delinquenti va completato col capo di tutti, con Messer Baldo dell'Ammirato che il 23 gennaio '95 approfittò del tumulto contro il Potestà Gian di Lucino per spezzare gli armadi del Comune e far sparire gli atti, che lo compromettevano⁹. E così ci sfilano dinnanzi a più riprese Messer Corso Donati «il barone», Filippo Argenti «il fiorentino spirito bizzarro», Dino Pecora «il gran beccaio », Giano della Bella «diritto padre del Popolo di Firenze », e tante e tante altre figure immortalate nel poema di Dante, viventi nelle pagine oneste e sincere di Dino Compagni, entrate oramai nel dominio della cultura popolare moderna.

Col presente studio noi desideriamo tributare all'opera del Gherardi un po' dell'omaggio, che si merita, prendendo in esame alcune parti delle Consulte e dimostrando la loro importanza per la storia fiorentina in particolare, e italiana in generale, confermando, rettificando e completando col loro aiuto le notizie, che prima di questa pubblicazione si avevano. È inutile dire che non intendiamo descriver a fondo tutti gli argomenti, che nelle Consulte vengono trattati; questa sarebbe pretesa assurda e superiore a qualsiasi forza umana. Inoltre in un nostro lavoro, che è già pronto per le stampe, intitolato *Le lotte fra i partiti fiorentini dal 1280 al 1205 e la formazione degli Ordinamenti di Giustizia*, noi ci siamo principalmente serviti di questi documenti per tratteggiare quasi giorno per giorno la storia di questi anni fortunosi, che finora era quasi del tutto sconosciuta. Nel presente studio noi procederemo un po' a caso, toccando qua e là gli argomenti che più attireranno la nostra attenzione, sia perché per se stessi importanti; sia perché i nostri studi ci permettono di trattarli arrecando qualche non inutile contributo alla storia medievale italiana.

II

Le Consulte incominciano nel gennaio 1280 con la pace del Cardinal Latino. Fu questo un avvenimento importantissimo nella vita fiorentina, perché il Cardinale, pacificando Guelfi padroni del Comune e Ghibellini fuorusciti, riformò tutta la costituzione del Comune e spianò la via alla istituzione del Priorato e alle vittorie popolari dell'anno 1282.

Il Cardinale nella sentenza della pace fra i partiti fiorentini¹⁰, stabilì che Guelfi e Ghibellini facessero pace generale, solida e perpetua di tutte le discordie, liti, guerre, offese passate; ai Ghibellini fossero restituiti i beni ad essi confiscati dal 1267 in poi; tutte le condanne pubblicate dal Comune in occasione di tali discordie fossero revocate; tutte le associazioni guelfe e ghibelline disciolte e proibita qualunque manifestazione che avesse rapporto con le discordie antiche; i Ghibellini, salvo alcuni più pericolosi degli altri, potessero ritornare liberamente in Firenze e agli esclusi il Comune pagasse un salario; una commissione di dodici uomini, sei guelfi e sei ghibellini, dovesse fare una lista di tutti i cittadini dai 21 ai 70 anni, distinguendoli secondo la dichiarazione di ciascuno in guelfi, ghibellini e neutrali, e gli uffici si distribuissero fra i tre gruppi secondo la forza numerica di ciascuno; il Capitano non fosse più chiamato della Massa di Parte Guelfa, ma Capitano fiorentino e Conservatore della pace; si riformassero gli Statuti in modo da sopprimervi ogni legge contraria alla concordia; si facesse una nuova libra per assicurare la giustizia tributaria.

In conseguenza di tutte queste riforme, quando sugli ultimi d'aprile del 1280 il Cardinale lasciò Firenze, la struttura politica del Comune si trovò costituita dei seguenti congegni:

³ *Ibid.*, 11, 22.

⁴ *Ibid.*, II, 23.

⁵ *Ibid.*, I, 19.

⁶ *Ibid.*, I, 19.

⁷ *Ibid.*, II, 30.

⁸ *Paradiso*, XVI, 56

⁹ DINO COMPAGNI, I, 16.

¹⁰ Sarà da noi pubblicata in appendice al lavoro su *Le lotte fra i partiti fiorentini dal 1280 al 1295*.

1. A capo del Comune, invece dei Dodici buoni uomini guelfi istituiti nel 1267, i Quattordici¹¹. Durano in ufficio un mese¹². Tre di essi son dati dal Sesto di Oltrarno, tre da S. Piero Scheraggio, due da ciascuno degli altri quattro Sesti¹³. Preparano da soli o in compagnia dei Sapienti da essi richiesti le Provvisioni da sottoporsi all'approvazione dei Consigli opportuni, eseguono le deliberazioni dei Consigli e le disposizioni statuarie; rappresentano il Comune nelle relazioni estere; formano i Consigli, nominandone i membri in compagnia di Sapienti¹⁴.

2. I Consigli opportuni, nei quali risiede la sovranità, e che sono:

a) Il Consiglio dei Cento, diciotto per i due Sesti maggiori, sedici per ognuno dei quattro minori. In esso si portano tutte o almeno le principali proposte di spese prima che passino negli altri Consigli¹⁵.

b) I Consigli Speciale e Generale del Capitano Conservatore della Pace; il primo di sei membri per sesto, il secondo di venticinque per Sesto¹⁶ (3).

c) I Consigli Speciale e Generale; del Potestà; il primo di quindici il secondo di cinquanta membri per Sesto¹⁷.

3. Tre Ufficiali forestieri

a) Il Potestà.

b) Il Capitano Conservatore della pace.

c) Il Giudice Sindaco Conservatore dell'avere del Comune¹⁸.

Stanno a capo dei poteri giudiziari; l'ultimo presiede il Consiglio dei Cento e sorveglia la gestione finanziaria ed amministrativa; i primi due presiedono i Consigli che portano il loro nome, e cooperano coi Quattordici alla esecuzione delle deliberazioni dei Consigli. Le Capitadini delle sette Arti maggiori sono spesso convocate dai Quattordici a consiglio con altri Sapienti; intervengono di diritto nei Consigli del Potestà e del Capitano¹⁹. I Magnati possono far parte dei Consigli del Potestà e del Capitano; e nessuna legge li esclude per ora da questo diritto²⁰

In siffatto ordinamento politico si vede subito in qual modo sieno rappresentate le divisioni topografiche della città, ma a noi importa molto più sapere in quali proporzioni entravano a far parte degli uffici i diversi partiti.

Il Cardinal Latino, come abbiám visto, aveva a questo proposito stabilito che la cittadinanza fosse divisa in tre gruppi - Guelfi Ghibellini e indifferenti - e che, secondo il numero degli aderenti a ciascun gruppo si dividessero gli uffici. Il Compagni (I, 3) e il Villani (VII, 56), invece, dicono che dei Quattordici otto eran guelfi e sei ghibellini; e infatti dal modo che si tiene in un'elezione del marzo '82 si vede che i due sestí maggiori danno ciascuno due Guelfi e un Ghibellino e i quattro sestí minori danno un Guelfo e un Ghibellino²¹. Ora con questa divisione restano esclusi dal governo gl'indifferenti, ai quali il Cardinale voleva fosse riserbata una parte. Lo Stefani aggiunge

¹¹ I Quattordici appaiono la prima volta il 19 gennaio come «deputati super bono statu civitatis Florentie et tractatu pacis» (*Consulte*, I, 3). Queste ultime parole dimostrerebbero che la magistratura in principio era provvisoria e doveva durare finché non fosse stata completamente riformata la pace; e infatti il 20 gennaio (*Consulte*, I, 5) non si pensava a una soppressione dei Dodici, dei quali si dice «presentes vel futuri»; e per tutto febbraio e per la prima metà di marzo i Dodici appaiono sempre come Ufficio supremo del Comune. Solo il 13 marzo i Quattordici appaiono a capo del Comune (*Consulte*, I), e si parla dei Dodici come di magistratura scomparsa (alias existentes, *Consulte*, I, 20). Dopo il 13 marzo i Dodici appaiono altre due volte (*Consulte*, I, 22, 25); ma si tratta probabilmente di errori del notaio, che era avvezzo a scrivere «XII^{cim}» invece di «XIII^{cim}».

¹² Il VILLANI (VII, 56) dice che duravano in ufficio due mesi; ma è smentito dai documenti; ved. *Consulte*, I, 30, 59, 71, 83, 94, 96, 102, 113, 123, 130, 135, 137.

¹³ *Consulte*, I, 30, 71.

¹⁴ *Consulte*, prefazione pp. VIII-XV. Tutte queste funzioni dei Quattordici appaiono dall'esame delle *Consulte* non solo del loro tempo ma anche dei tempi successivi. I Priori dell'Arti, come vedremo in seguito, vennero a prendere tutte le funzioni dei Quattordici; perciò un affare, che dopo il 1282 è di competenza dei Priori, quasi certamente era prima del 1282 di competenza dei Quattordici.

¹⁵ *Consulte*, prefazione, pp. VIII e XV, I, 18, 20, 36, 94.

¹⁶ *Consulte*, prefazione, pp. VIII e XV.

¹⁷ *Ibid.*, loc. cit.

¹⁸ *Consulte*, I, 18, 94, 127.

¹⁹ *Consulte*, I, 11, 13, 34, 36; prefazione, p. IX.

²⁰ *Consulte*, p. XV e I, 56-148 passim.

²¹ *Consulte*, I, 71.

alle notizie del Compagni e del Villani che degli otto Guelfi sei eran popolari e due grandi, e dei sei Ghibellini due popolari e due grandi²²; e in una lista dei Quattordici dell'aprile '82 si trova appunto che due di essi son grandi ghibellini²³, due grandi guelfi²⁴ e dieci popolari. Ma altre liste del febbraio e marzo '82 e del gennaio '83²⁵ non ci presentano la stessa proporzione di nomi, e un'altra lista incompleta di sei dei Quattordici del febbraio '80 ce li dà tutti guelfi e tutti grandi²⁶. Da tutte queste contraddizioni consegue, a nostro parere, che le norme del Cardinal Latino non vennero mai seguite; si dovette presto cominciare a «chiamare gli uffici senza ordine»²⁷; e si fluttuò sempre nell'incertezza, variandosi le condizioni dei partiti di mese in mese. I cronisti danno per regola ciò che fu osservato fosse in una sola o in poche elezioni.

Qualunque fosse, per altro, la proporzione dei partiti nel magistrato dei Quattordici, anche ammesso che i popolari non fossero in esso di regola padroni di dieci posti, come dice lo Stefani, sta il fatto che la pace col Cardinal Latino rappresentò una gran conquista per le Arti maggiori. I Consoli di queste, infatti, raccolti insieme, formavano un gruppo di 33 o 34 voti²⁸. Prima del 1280 i Consoli entravano solo nei Consigli del Potestà; ma, essendo questi composti di 390 votanti, perché i due Consigli speciale e generale votavano per lo più uniti insieme²⁹, i 30 voti circa delle Capitadini non potevano spostare sensibilmente in favore delle Arti i risultati delle votazioni. I nuovi Consigli del Capitano, invece, votando per lo più anch'essi uniti, comprendevano solo 180 votanti; e fra questi il gruppo delle Capitadini, poteva esercitare un'azione importantissima, massime se si considera che il voto dei Consoli delle Arti poteva servire ad indicare ai Consiglieri artigiani la condotta da tenere nelle votazioni. Per tal modo le Arti maggiori si trovano ad avere acquistato con la pace del Cardinal Latino un'ottima posizione nel Comune; non è ancora la preponderanza; ma la via per arrivarvi è aperta.

La condizione delle Arti appare, poi, anche migliore, quando si consideri che esso nei Consigli e negli uffici non hanno contro un partito solido e compatto, che possa sbarrar loro la via per nuove conquiste. Guelfi e Ghibellini avevano giurata la pace del Cardinale; ma sarebbe puerile credere che il loro giuramento abbia potuto cancellare in essi ogni avanzo di rancore, ogni ricordo delle atroci lotte passate. Gli uomini dimenticano spesso i benefizi ricevuti, ma difficilmente arrivano a dimenticare le offese; né un odio tramandato da padre in figlio per tre generazioni si può estinguere da un momento all'altro con un semplice bacio di pace. A parte del resto i sentimenti punto benevoli da cui doverono sentirsi animati gli uno verso gli altri quegli uomini trovandosi a contatto dopo tanti anni di divisioni e di battaglie, chi studia le leggi del Cardinal Latino vede subito che queste non potevano essere in nessun modo pacificamente obbedite. Il Cardinale, infatti, fra le altre cose comandò che fossero restituiti ai Ghibellini tutti i beni ad essi confiscati dal 1267 in poi. Ognuno intende facilmente quale enorme cumulo di questioni dovesse suscitare questa legge a prima vista così semplice. I beni confiscati ai Ghibellini dopo il 1267, come il Villani ci dice (VII, 17), furono divisi in tre parti: una doveva andare al Comune, l'altra fu deputata a compensare i Guelfi dei danni ricevuti dai loro nemici, la terza doveva essere della Parte Guelfa. Questa divisione pare che non sia stata poi ben mantenuta, e la Parte Guelfa si fece il boccone del leone e finì nell'assorbire quasi tutto. In venti anni, poi, quei beni dovettero andar soggetti a chi sa quanti cambiamenti di padrone. È facile vedere quale scambussolamento portava nella società fiorentina la pace del Cardinale; essa determinava da un momento all'altro un gravissimo spostamento nelle condizioni economiche di una gran quantità di persone, segnava specialmente

²² Rub. 154 (*Delizie degli Eruditi Toscani*, VIII, 20).

²³ *Consulte*, I, 83: Sinibaldo Strinati, Gherardo Caponsacchi.

²⁴ Bindo Adimari, Amadore Gualterotti.

²⁵ *Consulte*, I, 59, 71, 137.

²⁶ *Consulte*, I, 8: Adimari, Della Tosa, Cavalcanti, Buondelmonni, Donati, Tornaquinci.

²⁷ COMPAGNI, I, 4.

²⁸ *Consulte*, I, 27: Son dati i nomi delle «Capitudines sive Consules «Artium», e sono 6 per i Giudici e Notai; 4 per i Medici e Speciali; 3 per i Cambiatori, ma pare che debbano esser 4 (cfr. a p. 28 il nome Locterius Borghi); 4 per Calimala; 6 per la Lana; 4 per la Seta; 4 per i Pellicciai. Cfr. *Consulte*, I, 55, e nell'Archivio di Stato fiorentino un codice «Frammenti d'estrazioni d'uffici maggiori» che contiene una lista di Capitadini per il 1295-96, la quale corrisponde alla precedente salvo per i cambiatori, che hanno sei Consoli.

²⁹ *Consulte*, prefazione, p. XII. Spessissimo nelle *Consulte* dell'81 e '82 si parla di *Consilium Communis*, *Consilium Capitanei*; e questo non vuol dire che fossero un sol Consiglio, ma che speciale e generale votavano insieme.

la rovina della Parte Guelfa, che vedeva distrutta tutta la propria ricchezza, anzi, secondo aveva comandato il Cardinale, doveva anche disciogliersi. Chi può mai credere che i Guelfi si sarebbero tranquillamente adattati alla loro rovina? e d'altra parte i Ghibellini avrebbero mai potuto rinunciare ai diritti, che colla pace del Cardinale eran venuti ad acquistare?

Tutto questo evidentemente non favoriva la formazione di un forte partito di Grandi capace di opporsi alle conquiste del Popolo; poste fra Guelfi e Ghibellini, intralciandosi e paralizzandosi a vicenda, le Arti maggiori facevano la parte del terzo godente, esse erano oramai le vere arbitre della situazione.

III

Questa costituzione si conservò immutata per due anni. Nel giugno del 1282 le Consulte cominciano a farci assistere a un interessantissimo processo di trasformazione, che si può seguire quasi di passo in passo per circa un anno. Il 15 giugno appaiono i Priori dell'Arti³⁰. Sono una magistratura secondaria; il loro, come ben dice il Compagni fu un «debile principio»; per i primi due mesi furono tre per le Arti di Calimala, del Cambio, della Lana, messi accanto ai Quattordici, perché «aiutassino i mercanti e artieri dove bisognasse»; hanno un piccolo Consiglio privato di quattro uomini per Arte³¹. Ma ben presto la loro importanza cresce a vista d'occhio: alle prime tre Arti si associano nell'agosto quelle dei Medici e speciali, di Por Santa Maria, dei Viaiai e pellicciai; i Priori sono portati a sei e si comincia ad eleggerli cercando che essi rappresentino non solo le Arti ma anche le divisioni topografiche della città per mezzo della rotazione dei sestieri³²; anche il Consiglio privato è composto di quattro uomini per sesto³³; e la nuova magistratura allargando ogni giorno la propria autorità finisce con l'aduggiare i Quattordici e col farli finalmente sparire del tutto dalla scena politica. La consistenza dei Priori e dei Quattordici dal giugno '82 al maggio '83 era stata già osservata dal Del Lungo appunto studiando i manoscritti delle Consulte³⁴. Ma ora, che abbiamo sott'occhio i documenti originali noi assistiamo quasi giorno per giorno a tutto il lento lavoro che i Priori fanno per sostituirsi ai loro predecessori fin dal 29 giugno '82 si comincia con lo stabilire che i Quattordici del mese seguente debbono esser eletti dal Capitano e dai Priori³⁵; e anche il 29 agosto, 29 settembre, 29 novembre, 30 dicembre '92, 29 gennaio '83³⁶ la elezione dei Quattordici è rimessa ai Priori accompagnati o dal Capitano o dai Quattordici scadenti o da altri Sapianti eletti dai Priori stessi. Mentre il diritto di eleggere i Quattordici passa così stabilmente nelle mani dei Priori, anche le attribuzioni e l'autorità dei primi vanno restringendosi a vantaggio dei secondi. Fino a tutto il dicembre '82 i Quattordici appaiono sempre come la prima magistratura del Comune e i Consigli dei Sapianti si tengono «in domo XIII^{cim}»³⁷; ma talune provvisioni han già cominciato a esser proposte «de voluntate XIII^{cim} et Priorum»³⁸, e talvolta anche solo «de voluntate Priorum»³⁹; nel gennaio '83, dovendosi correggere alcune leggi, se ne dà l'incarico ai Priori⁴⁰; il 1° febbraio si vede comparire il notaio dei Priori al posto del notaio dei Quattordici⁴¹; e il 6 febbraio il Capitano presta il suo giuramento di esercitar bene l'ufficio in mano non dei Quattordici ma dei Priori⁴². Giunti a questo punto, i Quattordici sono diventati un congegno inutile nella costituzione e vengono senza sforzo soppressi. Già fin dal 29 giugno '82, discutendosi della elezione dei Quattordici, M. Leone Acciaiuoli, giudice, proponeva che i tre Priori allora, esistenti con altre undici persone nominate dalle Arti formassero il Collegio dei

³⁰ Veramente nelle *Consulte* (I, 93) i Priori appaiono la prima volta il 26 giugno; ma la data 15 giugno ci è data dai Cronisti: COMPAGNI, I, 4; VILLANI, VII, 79; STEFANI, rub. 158.

³¹ *Consulte*, I, 93, 94.

³² Ved. i Cronisti citati qui sopra.

³³ *Consulte*, I, 114.

³⁴ *Dino Compagni e la sua cronaca*, I, 39; II, 444.

³⁵ *Consulte*, I, 94.

³⁶ *Consulte*, I, 96, 102; 122, 136.

³⁷ *Consulte*, I, 98, 101, 115, 118, 129.

³⁸ *Consulte*, I, 99, 110.

³⁹ *Consulte*, I, 124.

⁴⁰ *Consulte*, I, 131.

⁴¹ *Consulte*, I, 137-138.

⁴² *Consulte*, I, 139.

Quattordici⁴³; il che significava in fondo sopprimere l'ufficio a favore dei Priori, conservandone però il nome. L'idea dell'Acciaiuoli era ancora prematura e non fu seguita; e dei Quattordici si trova il nome nelle Consulte fino al 21 aprile '83⁴⁴. Da questo tempo fino al gennaio '85 c'è disgraziatamente nelle Consulte una lunga lacuna, e quindi non siamo in grado di determinare con sicurezza la data, in cui i Quattordici cessarono del tutto di esistere; ma, come vedremo fra poco, è probabile che ciò sia avvenuto nel maggio '83.

Con la istituzione del Priorato va messa in rapporto anche la riforma, per cui le sette Arti maggiori ammettono nel governo cinque delle Arti minori. Il Villani al cap. VII, 13 della sua Cronaca, parlando della costituzione delle sette Arti maggiori nel 1266, dice: «le altre cinque Arti si ordinarono, quando si «crearono i Priori»; e al cap. VII, 79, dopo aver narrata la istituzione del Priorato, aggiunge: «poi di tempo vi furono aggiunte tutte l'altre Arti fino alle XII maggiori»; ma poi nei cap. VII, 132 dice che le cinque Arti minori «si rallegarono» con le sette maggiori solo nel 1289, dopo la battaglia di Campaldino. Gli storici moderni hanno in generale seguita quest'ultima notizia del Villani e trascurate le prime due; ma le Consulte dimostrano che l'unione fra le Arti maggiori e le prime cinque minori avvenne appunto nel 1282 o non nel 1289. Infatti il 30 maggio '81 si trovano per la prima volta indicate le «Capituidines duodecim Artium»⁴⁵; e si vede che il notaio scrittore delle Consulte doveva esser poco avvezzo a scriver questo numero, perché una volta ha dovuto correggere il primitivo «septem» in «duodecim». Dal maggio '81 al 29 settembre dell'82 il numero dodici dispare; ma da quest'ultima data in poi le Capituidini delle dodici Arti maggiori e, come in principio si dice più semplicemente, delle dodici Arti, cominciano a riapparire stabilmente⁴⁶, e non scompaiono più fino ai primi del secolo seguente.

E allora in che modo si spiega l'errore del cap. VII, 132 del Villani? La prima rubrica degli Ordinamenti di Giustizia del gennaio 1292 (stile comune '93), facendo la enumerazione delle dodici Arti maggiori e delle nove Arti minori, dice di queste ultime: «que vexilla habent et habere Solent a Comuni Florentie a quinque annis citra»⁴⁷; dal 1292 risaliamo così al 1287 e arriviamo a una notizia, che nessun cronista ha dato e di cui nessuno storico ha avuto sentore, secondo la quale nel 1287 le nove Arti minori ottennero il diritto di organizzarsi militarmente. Evidentemente debbono essere state queste ultime nove Arti minori quelle, che si associarono con le Arti maggiori nel 1289, e non le prime cinque, che s'erano già associate nel 1282; e il Villani, dimenticandosi di aver parlato già due volte delle prime cinque Arti minori, ne riparla una terza nel 1289, mettendo naturalmente da parte le ultime nove, per le quali non resta più alcun posto.

Fra il giugno '82 e il maggio '83, mentre i Priori si sostituiscono ai Quattordici e cinque delle Arti minori sono ammesse nel governo, anche il Capitano conservatore della Pace va soggetto alla stessa sorte dei Quattordici in vantaggio di un nuovo magistrato: il Difensore delle Arti e degli Artefici.

La prima volta che il Difensore delle Arti e degli Artefici appare accanto al Capitano conservatore della pace⁴⁸, è il 29 agosto '82⁴⁹, poco dopo, cioè, che alle prime tre Arti maggiori si sono associate le tre Arti seguenti; è forestiero⁵⁰, ha un notaio, un banditore o dei nunzi e dimora in una casa diversa da quello del Potestà e del Capitano⁵¹; e come il titolo suo stesso fa intendere, è capo delle Arti. In principio ha un Consiglio⁵², che probabilmente è lo stesso Consiglio privato dei Priori, di cui innanzi abbiamo parlato. Questo Consiglio fa delle provvisioni, che però non hanno valore di legge se non sono approvate regolarmente dai Consigli opportuni del Capitano e del Potestà⁵³. Nel

⁴³ *Consulte*, I, 94.

⁴⁴ *Consulte*, I, 142.

⁴⁵ *Consulte*, I, 49.

⁴⁶ *Consulte*, I, 102, 105 e seg.

⁴⁷ Edizione Bonaini, in *Arch. stor. ital.*, Nuova serie, vol., I.

⁴⁸ Pel modo con cui il titolo di questo Magistrato è scritto nelle *Consulte* a pp. I, 97 98, 102 ec. si vedano le giunte e correzioni messe dal Gherardi in fondo al volume I.

⁴⁹ *Consulte*, I, 97.

⁵⁰ *Consulte*, I, 137; si chiama M. Bernardino della Porta di Parma.

⁵¹ *Consulte*, I, 104, 133.

⁵² *Consulte*, I, 116.

⁵³ *Consulte*, I, 116, 118.

gennaio '83 i Consigli diventano due⁵⁴, uno speciale, forse quello di prima, l'altro generale, nei quali si fanno provvisioni con la stessa procedura degli altri Consigli⁵⁵. In questi Consigli del Difensore intervengono anche le Capitadini delle Arti minori⁵⁶, laddove nei Consigli del Capitano e del Potestà intervengono solo, come già sappiamo, quelle delle Arti maggiori. Nell'esercizio del suo ufficio il Difensore viene in conflitto col Capitano, Conservatore della Pace; questo si vede da una condanna pronunziata dal primo, non sappiamo perché, contro Messer Buonaccorso Lisei, alla quale il secondo si oppone protestando, inutilmente⁵⁷.

Il contrasto fra i nuovi organi del partito popolare e il Capitano istituito dal Cardinal Latino arriva al colmo sugli ultimi del gennaio '83. Le persone sbandite e condannate durante il 1282 dal Potestà han domandato di usufruire del beneficio di un capitolo dello Statuto dal Capitano ad essi favorevole; il Capitano e i suoi Giudici han tenuto conto delle petizioni e, domandati i pareri di alcuni giuristi, han cominciato a promulgare delle sentenze favorevoli ai richiedenti. Ma prima che le sentenze promulgate sieno eseguite e che sulle altre domande sia dato giudizio dalla Curia dal Capitano, i Priori e i Quattordici suscitano una questione di procedure e si oppongono all'opera del Capitano e domandano che il Capitano smetta di occuparsi dell'affare lasciandone ad essi la cura. Il 29 gennaio la questione si tratta nei Consigli e la proposta dei Priori è approvata⁵⁸. Esautorato fino a questo punto, il Capitano vede di non poter più andare avanti; e perciò il 1° febbraio, sia di sua iniziativa sia consigliato dai popolani, domanda di poter lasciare il suo ufficio prima dal tempo ordinato «propter sue magna varia et ardua negatia exercenda et expedienda, que sine sui presentia commode explicari non possunt»⁵⁹. La domanda viene accolta favorevolmente e il 6 febbraio il Capitano depose l'ufficio, dopo aver revocata la protesta fatta contro la condanna di M. Buonaccorso Lisei⁶⁰.

Chi funzionerà ora da Capitano? Il Difensore, naturalmente. Il quale il 17 febbraio assume anche l'ufficio di Capitano e giura di esercitarlo rettamente «non derogando nec diminuendo in aliquo regimini et officio Defensorie, sed ipsum regimen potius fortificando et favorendo». L'ufficio sarà esercitato fino ai primi di marzo secondo gli Statuti dal passato Capitano; per i mesi di marzo e aprile secondo sarà stabilito dai Consigli⁶¹. Si ha così un periodo di transizione, in cui i due uffici di Difensore e di Capitano sono raccolti in una sola persona, e vi sono oltre i Consigli del Potestà, due gruppi di Consigli - speciale e generale del Difensore, speciale e generale del Capitano - presieduti dallo stesso Ufficiale⁶²). Il 24 aprile si vede che è stato già deliberato che anche il futuro Difensore debba essere insieme Capitano, ma la divisione fra i Consigli del Difensore e del Capitano dura tuttora⁶³. La fusione fra i due gruppi di Consigli o meglio la soppressione di quelli del Capitano a favore di quelli del Difensore, dovè avvenire certo nel maggio; infatti i Consiglieri del Capitano scadevano d'ufficio appunto l'ultimo aprile⁶⁴; usciti di carica i Consiglieri, bastava non rinominarne altri; e così mentre il Difensore prendeva il posto dal Capitano, i Consigli di quello si sostituivano ai Consigli di questo. È probabile che appunto nel maggio sieno anche scomparsi definitivamente i Quattordici, lasciando il campo libero ai Priori.

Certo tutti questi mutamenti non doverono avvenire dopo il dicembre '83, perché in un documento del 15 gennaio 1284⁶⁵ troviamo che una provvisione è approvata dai Priori, senza che si parli di Quattordici, e dal «Consilium generale et speciale domini Defensoris Artificum et Artium, Capitaneum et Conservatorem pacis civitatis Florentie et Capitaneum XII^{cim} Maiorum Artium».

⁵⁴ Consulte, I, 132.

⁵⁵ Consulte, I, 132, 137, 140, 142.

⁵⁶ Consulte, I, 132.

⁵⁷ Consulte, I, 132.

⁵⁸ Consulte, I, 135.

⁵⁹ Consulte, I, 137.

⁶⁰ Consulte, I, 139.

⁶¹ Consulte, I, 140.

⁶² Consulte, I, 140.

⁶³ Consulte, I, 142.

⁶⁴ Consulte, pref., p. XV

⁶⁵ *Diplomatico, Badia di Ripoli, 15 gennaio 1283 (Stile com. 1284).*

IV

Nel gennaio '85, quando le Consulte ricominciano dopo un anno e mezzo d'interruzione, la costituzione comunale ha già stabilmente acquistata una forma, che conserverà in seguito per moltissimo tempo.

I Consigli dal Potestà non hanno subito nella forma esterna dei mutamenti sensibili da quello che erano prima della istituzione del Priorato. Vi sono ammessi i magnati e vi intervengono sole le Capitadini delle sette Arti maggiori. Il Del Lungo⁶⁶ ha pubblicato una lista di Consiglieri dei Consigli del Potestà del 1284; appartengono a tre dei sei sestieri della città e sono 191; 44 del Consiglio speciale e 147 dal Consiglio generale. Sui nomi del Consiglio speciale, 22 sono di Magnati; nel Consiglio generale invece, i Magnati sono 28, cioè la quinta parte. La buona posizione dei Magnati nel Consiglio speciale apparirà ben irrisoria, quando si pensi che nel Consiglio intervenivano anche una trentina di Capitadini, che con i voti popolari formavano la maggioranza. Inoltre il Consiglio speciale dei 90 votava per lo più unito col Consiglio generale dei 300; e per tal modo i Magnati del primo Consiglio uniti a quelli del secondo formavano appena la quarta parte dei votanti, e quindi non avevano se non poca influenza sui risultati delle votazioni⁶⁷.

Nei Consigli del Difensore e Capitano non sono più ammessi i Magnati per tutto il 1285 noi troviamo fra gli arringatori di questi Consigli appena tre o quattro Magnati⁶⁸ che vi compaiono forse come Consoli di qualche Arte. Non le Capitadini delle sette Arti maggiori, ma quelle delle dodici intervengono nei Consigli del Difensore; sono così altri 19 voti venuti ad aggiungersi per conto delle cinque Arti maggiori ai 32 delle antiche sette⁶⁹ in tutto una cinquantina di voti assicurati alle Arti, i quali nel Consiglio speciale di 36 membri costituiscono la maggioranza assoluta, nel Consiglio generale di 160 membri formano il gruppo interno a cui la maggioranza può agevolmente raccogliersi. E siccome, il Consiglio speciale si raccoglie e vota quasi sempre separatamente dal Consiglio generale, così basta che le Capitadini si oppongano a una proposta nel Consiglio speciale, in cui sono maggioranza assoluta, perché la proposta non abbia più seguito negli altri Consigli.

Del Consiglio dei Cento non si ha notizia alcuna dal 29 giugno '82⁷⁰ fino al settembre '89, in cui lo vedremo riapparire. Vuol dire forse che esso sia stato abolito? non sapremmo affermarlo con sicurezza. Fra il 1280 e il 1282 noi lo troviamo ricordato appena un paio di volte; e se i pochi documenti, che ce ne danno notizia, fossero andati anch'essi come tanti altri, perduti, noi avremmo probabilmente negata l'esistenza del Consiglio dei Cento, e avremmo avuto torto. Si può osservare che l'ultimo Sindaco Conservatore dell'aver del Comune, di cui troviamo ricordo, è un certo M. Manfredo de Amiczis, che tenne l'ufficio durante il 1283⁷¹; si può esser sicuri che quest'Ufficio fu abolito nel 1284, perché di esso non appare più alcuna traccia nei documenti fiorentini, e nel giugno '85 si trova notizia di una rubrica dello Statuto del Potestà intitolata «de electione Iudicis appellationis et *Sindici of eius officio*»⁷², dalla quale appare che la carica di Sindaco, fu accoppiata nello stesso Ufficio a quella delle Appellazioni. Ora il Consiglio dei Cento fu abolito insieme col suo presidente, oppure continuò ad esistere e la presidenza di esso passò al Giudice delle Appellazioni? A queste domande è impossibile rispondere. Certo è che il Consiglio dei Cento, anche se continuò ad esistere, rappresentò nella costituzione fino al 1289, in cui venne riformato, una parte di secondaria importanza. Nel settembre '89 in un riordinamento generale di

⁶⁶ *Dino Compagni e la sua cronaca*, I, VIII.

⁶⁷ Nello *Stat. Del Cap. del 1322-25* la rub. III, 12 vieta ai popolari sotto pena di 50 libbre di arringare o votare nei Consigli del Potestà contro ciò che è stato approvato nei Consigli del Capitano. Data la composizione dei Consigli del Potestà, si capisce come questa rubrica tolga loro ogni importanza.

⁶⁸ Lapo Gualterotti in *Consulte*, I 160, 202; Merlotto degli Agli, I, 339; M. Ruggeri Tornaquinci, I, 261; M. Gherardo Visdomini, I, 341, 343.

⁶⁹ *Frammenti d'estrazioni d'uffici maggiori*; cit. innanzi.

⁷⁰ *Consulte*, I, 94.

⁷¹ *Consulte*, I, 111, 127.

⁷² *Consulte*, I, 246; cfr. *Protocolli-Provvisioni*, I, 23 (4 sett. 1286) e I, 55 (1° ott. 1287). Prima di questo tempo il Giudice delle Appellazioni non aveva il titolo di Sindaco, *Consulte*, I, 124. Nello *Statuto del Potestà del 1322-25* la rub. I, 7 «de officio Iudicis appellationum et Sindici» consta di due parti nettamente distinte, la prima tratta degli appelli, la seconda del sindacato. Questa seconda parte evidentemente fu aggiunta alla prima nel 1284. IL DEL LUNGO, *Dino Compagni*, I, 41 erra affermando che fin dal 1182 l'ufficio di Sindaco fosse unito con quello degli appelli.

tutta l'amministrazione finanziaria del Comune⁷³, si stabilì che tutte le spese non determinate dagli Statuti, prima di esser proposte nei Consigli del Capitano e del Potestà, dovessero esser discusse e approvate in un Consiglio di Cento artefici eletti a quest'ufficio di sei in sei mesi dai Priori e da tre Savi per Sesto; e siccome tutte le deliberazioni dei Consigli direttamente o indirettamente implicavano una spesa, il Consiglio dei Cento acquistò la stessa importanza degli altri corpi deliberativi e diventò uno dei Consigli «opportuni», senza il cui assenso nessuna questione poteva esser definita.

Del funzionamento di questi Consigli, il Gherardi si occupa nella Introduzione, che precede i due volumi delle Consulte, e spiega con molta chiarezza le attribuzioni di ciascuna assemblea, i rapporti reciproci, il modo con cui erano eletti i Consiglieri, i sistemi di votazione e così di seguito. Era questa una materia finora avvolta in una profonda oscurità, e il Gherardi ha reso un utilissimo servizio alla storia del diritto costituzionale italiano applicandosi a districare questa arruffatissima matassa.

Erano di competenza dei Cinque Consigli opportuni, in modo che non si poteva procedere alla loro esecuzione se prima non erano approvate da tutti e cinque, quelle proposte, alle quali si opponesse una disposizione degli Statuti, e che implicassero riforme delle leggi politiche e civili; tutti gli affari importanti, che non erano contemplati dagli Statuti; i trattati con altri Comuni, Signori e private persone; le imposizioni e riscossioni di gravezze ordinarie e straordinarie; tutte le spese, eccettuate quelle per il pagamento di salari determinati dagli Statuti.

Altri affari non richiedevano l'approvazione di tutti i Consigli, ma solo di alcuni. Per es. il Consiglio dei Cento poteva da sé solo senz'altre approvazioni stanziare la spesa di cento lire mensili, purché in rate non maggiori di venticinque ciascuna. Il Consiglio speciale del Capitano eleggeva la maggior parte degli Ufficiali: gli Arbitri a corregger gli Statuti, il Notaio e i Messi dei Priori, gli Approvatori delle sicurtà delle curie del Capitano, ec. I Consigli speciale e generale del Capitano uniti insieme stabilivano i modi con cui dare esecuzione alle deliberazioni prima prese dai Consigli opportuni, e quindi esercitavano una parte del potere esecutivo. Nel Consiglio speciale del Comune si eleggevano il Dettatore delle lettere e i sei Apportatori della sicurtà nella curia del Capitano, e si approvavano gli ordinamenti che di anno in anno prima, di sei in sei mesi dopo, si pubblicavano a corredo degli Statuti del Potestà. Nei due Consigli, speciale e generale, del Comune uniti insieme si commettevano le imbreviature dei notai defunti ad altri notai, si costituivano i sindaci per trattare gli affari del Comune, si appaltavano rendite comunali, e così di seguito.

I Consigli eran convocati a suono di tromba e di campana. Quando suonava la campana del Capitano, l'invito valeva per i Cento e per i due Consigli del Capitano; la campana del Potestà convocava i due Consigli del Comune. I Consigli del Comune si convocavano nel palazzo del Potestà; i Consigli del Capitano non avevano sede stabile, e fino a tutto il 1282 si riunirono nel palazzo del Vescovo, poi nella chiesa di San Pier Scheraggio; il Consiglio dei Cento anch'esso in San Pier Scheraggio. Il Consiglio dei Cento e i Consigli speciale e generale del Capitano erano presieduti da quest'ufficiale o da qualche suo giudice, salvo che non si trattasse di affare riguardante il Capitano stesso o la sua famiglia, nel qual caso presiedeva uno dei Priori. Così era pei Consigli del Comune, ai quali presiedeva il Potestà finché non vi si discutesse di negozi interessanti lui personalmente.

I Consiglieri dovevano avere non meno di venticinque anni d'età ed erano eletti dai Priori con alcuni Sapienti per ciascun sesto. I Cento si cambiavano il 1° aprile e il 1° ottobre; i Consigli del Capitano il 1° maggio e il 1° novembre; quelli del Comune il 1° gennaio e il 1° luglio. Chi era stato di un Consiglio per sei mesi, aveva divieto dallo stesso Consiglio per altri sei mesi; ma poteva esser eletto a un Consiglio diverso. Chi mancava a un Consiglio senza giustificati motivi era multato in somma che variava da due a venti soldi. Ai Consiglieri pel loro intervento alle adunanze in principio non spettava nessuna indennità; solo nello Statuto del Comune del 1355 si trova notizia di un pagamento a questo scopo.

⁷³ Di questa riforma parla il GHERARDI in un suo pregevole studio su *L'antica camera del Comune*, Arch. Stor. Ital., anno 1885, dispensa VI.

I Consiglieri del Cento dovevano essere artefici, secondo la legge del 1289; una legge dell'aprile '93 esclude dal Consiglio i Magnati anche se esercitassero un'Arte⁷⁴. Nei Consigli del Capitano, come abbiám veduto, intervenivano solo popolani; laddove nei Consigli del Comune erano ammessi anche i Magnati, ma in numero molto minore dei popolani.

Esposti all'aprirsi di ciascun Consiglio gli argomenti di cui si doveva trattare, letti i documenti necessari, enumerate le leggi che facevano all'uopo o che bisognava sospendere o assolvere, si apriva la discussione; durante la quale nessuno poteva alzarsi se non per arringare, né cominciare se prima non avesse taciuto l'oratore precedente; vietata ogni interruzione e tanto più ogni ingiuria od offesa con parole e con fatti; proibito il parlare fuori dell'argomento proposto o dopo che il Presidente avesse chiusa la discussione. Ogni trasgressione, punita con multa.

Una spiritosa descrizione delle nature e consuetudini degli oratori ci è data da Buoncompagno nella *Rethorica novissima*⁷⁵; e, nel leggere le pagine vivaci o scintillanti di arguzia del geniale notaio fiorentino, par proprio di assistere a una pubblica adunanza e di vedere i gesti, a volte serî, a volte ridicoli, e di sentire le voci degli oratori.

Alcuni hanno audacia nel parlare, perché si sentono dotti, ricchi, nobili, potenti, sicuri del favore degli uditori. Alcuni, quando son presi dall'ira, perdono il filo del discorso, per il motivo che «*calor iracundie, velut igniculus ad suprema ascendens memoriales cellulas adurit et conturbat*»; ma altri, quando l'iracondia li accende si sentono sciolta la lingua; e «*in me ipso autem - dice il nostro amico - quanto magis fervor iracundie invalescit, tanto amplius memoria roboratur et pronuntiatio expeditur*». Altri «*scientia et rationali motu privati, sola magnitudine vocis confidunt; unde fluctuant in loquendo et boatu triumphali proloquunter, molientes cum sonoritate vocis aures audientium demulcere*». Vi sono oratori, che presi dalla paura «*mutescunt*»; altri son timorosi ed esitanti in principio, ma poi prendono coraggio e terminano con un «*finis robustus*»; al contrario altri oratori cominciano ad alta voce, ma via facendo perdono ogni ardore e naufragano miseramente. Vi sono poi gli oratori assolutamente infelici: essi studiano chi sa per quanto tempo il loro discorso, ma appena sono in presenza del pubblico, sono presi da una «*orribile*» pusillanimità. Altri oratori, si levano «*cum quadam superstitione*», si asciugano il volto, mandano indietro i capelli, si acconciano gli abiti, e finalmente si determinano a parlare. Alcuni hanno il difetto di intercalar nel discorso parole inutili come «*vere, revera, pro certo, dumtaxat*»; oppure riescono noiosi e stucchevoli a furia di complimenti: «*speciosus, gloriosus, generosus, delicatus, dulcis, suavis, amabilis, affabilis et tractabilis, cum suis comparativis, superlativis et adverbis descendentibus ab eisdem*»; oppure sfoggiano in citazioni di sentenze, di avverbi, di esordî. Ma il tipo più buffo è quello dell'oratore, che finge di esser colto alla sprovvista e quindi di improvvisare un discorso che invece ha «*cucinato*» già da lungo tempo: «*faciem et oculos ad celum elevat at suspirant, et se fingunt sub admirationis velamine meditari, ut videantur quod numquam super hiis, que debent dicere, cogitaverint*».

Finita la discussione si facevano i partiti e le votazioni. Le quali erano di due specie: palesi *ad sedendum et levandum*; segrete *ad pixides et palloctas*. Nelle votazioni per alzata o seduta si alzavano una volta i favorevoli alla proposta e l'altra i contrari, «*quod quidem surgere et sedere fiat immediate unum post aliud*». Le votazioni colle palline si facevano introducendo nello stesso tempo «*uno ictu*» le due mani chiuse in due bossoli, che eran portati in giro per l'assemblea; chi approvava lasciava cadere la palla di piombo nel bossolo bianco, su cui era scritto *sic*; chi disapprovava lasciava la palla nel bossolo rosso, su cui era scritto *non*. Talvolta si votava per divisione, mandando in due parti opposte i favorevoli e i contrari. Per ogni consiglio e per ogni argomento era stabilito il modo dalla votazione; e così per alcune proposte l'approvazione si otteneva con la semplice maggioranza, per altre eran necessari i due terzi dei voti.

Da questi pochi cenni, che noi abbiám dato - rimandando per maggiori particolari alla bella introduzione del Gherardi - si vede subito quanto fosse complicato il funzionamento dei corpi deliberativi nel Comune di Firenze. Una questione trattata già dai Priori, fra loro soli e in compagnia di una o più commissioni di Sapiienti, quando passava per la trafila dei cinque Consigli, poteva essere e respinta e modificata; se respinta, non se ne parlava più; se modificata, doveva

⁷⁴ *Ord. di Giustizia del 1293*, ed. Bonaini, Appendice A.

⁷⁵ *Bibliotheca juridica medii aevi*, ed. GAUDENZI, II, 260-1.

ricominciare da capo l'odissea delle votazioni fin che non fosse stata da tutti i Consigli competenti approvata nella forma definitiva. A volto un Consiglio invitava i Priori a fare nuovi studi; e quindi nuove adunanze di Sapienti, nuove discussioni e nuove votazioni.

V

Di Consigli di Sapienti vi erano due specie: alcuni si possono dire preparatori, altri esecutivi. Consigli preparatori son quelli convocati per discutere un argomento prima che se ne occupino definitivamente i Consigli opportuni e per preparare le proposte da presentarsi in questi Consigli. I Consigli esecutivi eran quelli, che per incarico ricevuto dai Consigli opportuni, deliberavano sul modo di eseguire una deliberazione dei Consigli stessi. I Sapienti erano, di volta in volta che se ne aveva bisogno, nominati dai Priori e convocati per via di messi (*nuntiorum requisitionem*) dal Capitano o dal Potestà o da entrambi; coi Sapienti erano quasi sempre convocate le Capititudini delle sette o delle dodici Arti maggiori. I Sapienti possono esser popolari o magnati; ma i magnati prevalgono quando si tratta di affari militari.

Si radunano per lo più nella casa dei Priori, i quali fino a quando non fu edificato il Palazzo della Signoria, abitavano in case di privati prese a pigione; quando il numero dei Sapienti era tale da stare a disagio nella casa dei Priori, si riunivano in qualche chiesa - Badia, S. Giovanni, Santa Reparata, S. Firenze, S. Piero Scheraggio, S. Procolo - o in casa del Capitano o nel Palazzo del Comune. Presiedeva il Potestà e in mancanza di questo il Capitano. Si votava per alzata e seduta o a bossoli e pallottole, secondo si credeva più utile. I partiti si ottenevano colla semplice maggioranza.

Un'altra specie di adunanze, che si tenevano piuttosto di rado, erano i pubblici Parlamenti. Questi, secondo lo Statuto, dovevano convocarsi entro quindici giorni dall'ingresso in ufficio di ciascun Priorato; ma potevano esser sospesi per deliberazione dei Consigli del Capitano. Ad ogni cambiamento di Potestà e di Capitano, il Parlamento era convocato per assistere ai giuramenti degli Ufficiali entranti in carica; ed era anche convocato qualche altra volta per fatti di eccezionale importanza. La convocazione era fatta dal Capitano col banditore e col suono delle campane dal Popolo e dal Comune; la sede delle adunanze era Santa Reparata.

Quali persone avevano il diritto di intervenire nel Parlamento? era questa un'assemblea di tutti gli abitanti maschi maggiorenni del Comune, oppure il diritto di intervento era limitato ad alcuni ordini determinati di persona? Il Gherardi non si è proposto queste domande; e forse, se l'avesse fatto, non avrebbe potuto rispondervi in mancanza di documenti; egli si contenta solo di osservare, che nei Parlamenti prendono la parola anche artefici minuti come calzolari, vinattieri, beccai. Ma da questo crediamo che sarebbe arrischiato il ricavare che tutta la popolazione maschile maggiorenni avesse il diritto di andare al Parlamento. L'Hegel, parlando dal periodo consolare, pensa con ragione che il Popolo minuto fosse escluso dal Parlamento⁷⁶; nella Firenze degli ultimi del secolo XIII siamo un secolo lontani dal Consolato e le basi del governo si sono molto allargate; ma non tanto da raccogliere tutta la popolazione. Se nel 1285 entrano nel Parlamento dei calzolari, vinattieri e beccai, questo fatto si deve probabilmente connettere con le conquiste fatte dalle Arti minori a cominciare dal 1282. Noi non abbiamo alcuna prova diretta a sostegno della nostra opinione; ma ci par molto probabile che nel Parlamento dovessero esser ammessi solo i Magnati e i Popolani associati in quelle Arti, che avevano una parte nel governo.

In che modo poi si mantenesse l'ordine in quelle assemblee, che dovevano esser molto numerose; come si potessero distinguere in tanta folla quelli che avevan diritto di intervenire da quelli che non l'avevano, neanche questo ci è dato sapere. Forse alla porta della Chiesa vi erano dei Magnati e dei Popolani per ciascuna Arte e per ciascun sesto a riconoscere chi entrava e a mandar indietro gli intrusi. Certo è che questi comizi non dovevano essere un modello di buon ordine e di compostezza. Quello spirito bizzarro di Buoncompagno ci descrive nella già citata *Rethorica novissima*⁷⁷ un parlamento dei suoi tempi (secolo XIII, principio); e l'esempio può bene applicarsi alla fine del secolo stesso, e anche a tempi più moderni. Il concionatore, dice Buoncompagno, sale solennemente alla tribuna. Inizia il discorso domandando ascolto e consentimento. E intanto i

⁷⁶ *Storia delle Costituzioni dei municipi italiani*, p. 496

⁷⁷ *Bibliotheca juridica medii aevi*, II, 296-7.

preconi infulati non si stancano di bandire: udite, udite. Indi l'oratore invoca Dio onnipotente e la Vergine gloriosa e gli apostoli e il protettore della città, scongiurandoli a ispirarlo per l'onore della città, del popolo e dei cavalieri. Dopo le sacre invocazioni vengono le lodi alla città e ai cittadini. Finalmente entra in argomento, adulando gli uditori, mentendo, servendosi di argomenti falsi per condurli alla propria opinione. Supponiamo che l'oratore voglia spingere il parlamento alla guerra; egli immagina di salire su un cavallo fremente che batte impaziente la terra; si arma di spada, fa la faccia terribile, increspa le ciglia, stende le gambe e infila le staffe, muove gli sproni, alza il braccio in aria, esorta, minaccia, ricorda le gesta gloriose e le vittorie degli antichi. E il popolo si lascia eccitare e prorompe in clamori tumultuosi, sventola le; insegne e grida: *fiat, fiat!* Secondo Buoncompagno l'uso dei parlamenti in Italia vige «propter nimiam libertatem».

Un curioso commento alla vivace descrizione del nostro Buoncompagno è fornito da un atto ufficiale maceratese, il quale contiene il processo verbale di un Parlamento del 13 luglio 1287⁷⁸.

«*Congregato ad Parlamentum populo seu contione Comunis Castri Macerate in platea eiusdem Comunis, ad sonum campane tube et voce preconis ut moris est*», il Giudice Vicario della terra domanda il parere del popolo su una imposta che si vuol fare per l'edificazione del palazzo della città. La discussione comincia ben presto a sconfinare. M. Grimaldo di M. Corrado domanda che tutte le imposte da ora in poi non sieno distribuite per focolare ma in proporzione del reddito di ciascuno - *per appretium* -, e che si abolisca ora su due piedi lo statuto che impone la tassa di dodici denari per focolare; e che si elegga a Capitano della terra qualche uomo potente della Marca, il quale vegli perché le imposte si paghino effettivamente; e che ogni nuova tassa debba essere approvata dal parlamento. Messer Benvenuto è il solo che si tenga all'oggetto della discussione e propone una forma per la distribuzione della tassa necessaria, ma dopo Federico da Lornano propone che si eleggano per ogni quartiere sei uomini «*de maioribus*» e sei «*de paribus*» e dodici «*de minoribus*» che trovino un modo per conservare il pacifico stato del comune; e le loro deliberazioni sieno discusse in un altro parlamento. «*Babus domini Scambii surrexit in dicto parlamento et arengando consuluit quod omnes dative imponantur ad appretium; et semper imponantur in parlamento; et capitulum, quod loquitur quod pro quolibet fumante quolibet mense pro hedificatione palatii solvantur xij denari, abradatur in presenti parlamento. Item dixit quod faciamus quemdam potentem hominem amicum, parentem, pacificatorem, confortatorem et adiutorem nostrum qui adiuvet et confortet nos in armis et in collectis et aliis. Ac etiam idem Babus predicta verba reiteravit; et predictus Iudex mandavit ipsi Babo ad penam v librarum ne predicta amplius non diceret nisi tantum ad ea que proposita sunt dicat. Item iterum ipso Babus predicta dixit, et iterum predictus Iudex mandavit sibi ad dictam penam ut predicta amplius non diceret. Item idem Babus predicta iterum dixit et dixit quod fierent x homines pro quolibet quarterio, qui dent auxilium et favorem cultoribus exigendi dativas. Et iterum dixit de confortatore, et, iterum mandatum fuit sibi ad dictam penam; et iterum idem Babus dixit et nominavit dominum Lambertum, quui sit confortator noster et iuuet nos, et iterum verba dixit, et iterum predictus Iudex; mandavit ei ad dictam penam. Ed iterum predictus Babus, in sua protervitate persistens, eadem verba reiteravit spretis mandatis sibi factis per predictum Iudicem et Vicarium. Et post predicta dictus Babus dixit quod in presenti parlamento eligentur vj homines pro quolibet quarterio, qui vadant cum licteris Comunis ad predictum dominum Lambertum et representent ei dictam electionem. Et ad predicta populus surrexit cum furore et clamore; et furia taliter crevit in populo, quod de propositis in eodem parlamento reformatio aliqua minime fieri potuit*».

Come si vede, gli oratori, che quando parlano suscitano l'ira di Dio, e le assemblee tumultuose, non sono esclusiva proprietà dei tempi nostri; e in questa come in tante altre manifestazioni della vita moderna noi non abbiamo creato nulla di nuovo, ma andiamo inconsapevolmente riproducendo molti aspetti della vita dei tempi passati.

Un parlamento fiorentino molto interessante, non per tumulti, ma per gli argomenti che vi sono trattati, è quello tenuto in Santa Reparata il 26 febbraio 1285⁷⁹. Presiede il Potestà e fa la «*propositio generale*», cioè invita gli intervenuti a fare le proposte che più crederanno utili al bene

⁷⁸ FOGLIETTI, *Conferenze sulla storia medievale dell'attuale territorio maceratese*, Torino, 1885, pp. 547 e segg.

⁷⁹ *Consulte*, I, 169 o segg.

pubblico. Primo a parlare è M. Rinieri del Sasso, un giudice, il quale domanda che il governo provveda per ridurre a concordia le casate dei magnati che hanno fra loro inimicizia; era un secolo che le inimicizie duravano, e molte volte si era tentato di metter la discordia al luogo della lotta; e sempre era stato invano; ma M. Rinieri è uomo di lunga speranza e non si è scoraggiato ancora. Compagno Millemilanta desidera che si faccia una legge per cui nessuna donna possa essere incarcerata per ragion di debito, e quelle che ora sono per questo in carcere sieno rilasciate in libertà; e sembra quasi un precursore del femminismo moderno! Ser Ubertino Cervellini si ricorda che il Comune d'Arezzo è debitore di Firenze per 12.000 libbre di fiorini; perché non paga? Inoltre il Comune di Lucca toglie, contro i patti sanciti con Firenze, dei pedaggi ai mercanti fiorentini; questo non istà bene o bisogna metterci riparo. Ed ecco M. Corso Donati, il barone, il nuovo Catilina, il quale desidera *«quod omnes terre que sunt de Imperio, et confinant cum territorio florentino veniant ad iurisdictionem Comunis Florentie, et faciant exercitus et cavalcatas et solvant libras et factiones cum Comunis Florentie. Item quod Comunibus Tuscie, et etiam a Roma usque Pisas, notificetur ut non tollant aliquod pedagium Florentinis. Quod si fecerint bene quidem; alioquin mittatur bannum per civitatem Florentie, ut, infra xv dies vel infra unum mensem, Florentini exeant cum suis rebus et personis de ipsis civitatibus et terris; et quod non vadat aliquis Florentinus per stratas dictarum terrarum; et postea exbanniantur ipse terre, et contra ipsas fiat viva guerra»*. Come in queste parole appare viva la figura del «cavaliere di «grande animo e nome, di corpo bellissimo fino alla vecchiezza, piacevole savio e ornato parlatore e a gran cose sempre attendeva»!⁸⁰. A sentir lui, bisognerebbe buttar all'aria mezzo mondo; però egli fa alle sue proposte una restrizione; ed è che nell'obbligare tutte le terre vicine ad accettare la giurisdizione del Comune non si pregiudichino i diritti, che alcun cittadino possa avere su queste terre; anche nel momento, in cui più sembra ripieno della grandezza della sua patria, non dimentica di esser magnate e vuol salvi i diritti giurisdizionali dei suoi eguali. Le grandi audacie del barone non suscitano l'entusiasmo di M. Buonaccorso Adimari, al quale pare che non sia proprio il caso di pensare *«ad predictas novitates presentialiter faciendas»*. Anche M. Bindo della Tosa è contrario alle fantasie di M. Corso e non vuole nemmeno che si dia noia al Comune d'Arezzo, bisogna però che si impedisca al Comune di Lucca di toglier i pedaggi ingiusti; e finalmente domanda *«quod provideatur de extimo faciendo»*. Si vede che dall'estimo vecchio egli non aveva molte ragioni di esser contento; ma c'è altri che domanda la stessa cosa, e non sappiamo se M. Bindo sia stato molto soddisfatto di trovarsi in simile compagnia. È Neri calzolaio, che desidera tre cose: si riducano a concordia le famiglie magnati discordi, si mandino a Roma ambasciatori perché il Papa nomini il Vescovo, si faccia un nuovo estimo. Quali argomenti il cavaliere e il calzolaio abbiano addotto in appoggio della loro proposta di rinnovare la libra, possiamo desumerlo da ciò che si dice in un Consiglio di Capitadini e di Sapiienti convocati il 13 marzo seguente appunto per trattare del rifacimento dell'estimo: *«cum in parlamento congregato in ecclesia Sancte Reparate dictum et arreatum fuerit quod, pro maxima. et evidenti utilitate et necessitate Comuni, effectualiter provideri deberet super extimo pro Comuni Florentie de novo faciendo, ad hoc ut expense que expediunt fieri pro Comuni, de quibus florentini cotidie gravantur, equaliter iuxta possibilitatem cuiuslibet substineantur et portentur, maxime cum extimum, ad quod libre et prestancie imponuntur, factum fuerit iam est diu, et quod a dicto tempore citra multi, qui tunc extimati et alibrati fuerunt, facti sint dictores, et innumerabiles efecti sint pauperiores»*. In questo parlamento ci appare come di scorcio tutta la vita politica, economica, civile, amministrativa, religiosa del Comune.

VI

Centro della costituzione e capi di tutto il movimento politico e amministrativo sono i Priori. Le loro attribuzioni e i loro doveri sono descritti in una rubrica dello Statuto del Capitano del 1322-25 intitolata, appunto *«de officio dominorum Priorum Artium»* (II, 3), la quale già nel periodo di cui

⁸⁰ COMPAGNI, III, 21; cfr. II, 10.

noi ci occupiamo si trovava nello Statuto⁸¹. I Priori debbono, secondo questa legge, dare udienza almeno tre volte la settimana a chi vuol parlare con essi, debbono procurare il buono stato del Comune, del Popolo e degli Artefici, impedire che ai Popolani sia recata offesa dai Magnati, e in caso di offesa far in modo che il Potestà o il Capitano puniscano il delitto; curare che le strade siano tenute in buono stato per i bisogni del commercio, sorvegliare il Potestà e Capitano nella osservazione degli Statuti, impedire che si facciano spese inutili ed eccessive; possono insieme con le Capitadini delle dodici Arti maggiori far ordinamenti, che hanno per tutti valore di legge, salvo che si tratti di favori ad alcuna speciale persona, o di esercito, e di trattati con altri Comuni o Signori, o di deroghe agli Statuti del Potestà e del Capitano, nei quali casi hanno competenza solo i Consigli opportuni; possono mandare esploratori o nunzi, scrivere lettere, inviare ambasciatori; se sorge discordia fra il Potestà e il Capitano, tocca ai Priori la decisione. Hanno un notaio che scrive tutte le loro deliberazioni; il loro collegio è presieduto da uno fra essi col titolo di Proposto; e i sei Priori si succedono per turno in questa carica ognuno per la sesta parte dei due mesi, durante i quali dura la Prioria⁸². Senza la volontà dei Priori nessun Consiglio o di Sapianti o del Capitano difensore o del Potestà può esser convocato, nessuna legge può esser proposta, nessuna deliberazione presa. I Consigli dei Sapianti, del Capitano, del Potestà non sono formati per elezione, ma per nomina; e la nomina è fatta appunto dai Priori in compagnia di Sapianti dai Priori stessi a ciò convocati. Finalmente i Priori eleggono quasi tutti gli Ufficiali del Comune, sia perché così stabiliscono gli Statuti, sia perché i Consigli, ai quali l'elezione spetterebbe, la rimettono ai Priori.

I Priori alla lor volta sono eletti dai Priori scadenti, dalle Capitadini delle; dodici Arti maggiori e da quei Sapianti a ciò richiesti dai Priori stessi⁸³.

Come si vede, questo sistema costituzionale è congegnato in modo da assicurare la prevalenza in tutti gli atti della vita pubblica a quelle Arti, che mandano le loro Capitadini nei Consigli e che partecipano alla elezione dei Priori; in questi momenti le Arti sono dodici, in altri momenti saranno sette o ventuna o ventiquattro; ma le basi della costituzione fiorentina rimarranno sempre press'a poco quali noi le abbiamo ora descritte.

Questa forma di costituzione è stata dichiarata da quasi tutti gli storici moderni imperfetta e priva di stabilità. Ma, dati gli elementi di cui la società fiorentina era formata, una costituzione più adatta di quella, che noi per brevità chiameremo del Priorato, crediamo che difficilmente avrebbe potuto essere escogitata; e il fatto stesso che il Priorato si sia conservato in Firenze per due secoli e mezzo, vuol dire che esso non era poi un ordinamento così sgangherato come oggi si è portati a credere⁸⁴. È vero che i Priori si cambiavano ogni due mesi, e questo secondo il nostro modo di vedere dovrebbe spezzare ogni continuità di governo; ma bisogna notare che i Priori erano sempre eletti dalle Capitadini delle Arti, che cambiavano ogni sei mesi; inoltre le Capitadini nuove entravano in ufficio il 10 gennaio e il 10 luglio⁸⁵, cioè quindici giorni dopo la elezione dei Priori di giugno-agosto e dicembre-febbraio; avevano quindi davanti a sé un mese e mezzo prima di dover nominare il primo dei tre Priorati del loro periodo, e frattanto s'impraticavano dell'ambiente. Le Capitadini poi erano elette dagli uomini della loro Arte, che erano sempre gli stessi e conoscevano bene gl'interessi della loro classe e la capacità intellettuale dei loro compagni di lavoro; erano circondate dai Consigli dell'Arte e difficilmente quindi avrebbero potuto far cosa dannosa ai loro rappresentanti. Data una tale organizzazione dei poteri pubblici, il cambio dei Priori ogni due mesi era utilissimo: impediva il venir su delle ambizioni eccessivo, permetteva a un gran numero di

⁸¹ La prima notizia di una rubrica dello Statuto del Capitano intitolata «*de officio dominorum Priorum Artium*» c'inc. «*dominorum Priorum fecunda inventio*» appunto come la II, 3 del 1322-25 si ha il 13 giugno 1385 (*Consulte*, I, 246); ma la rubrica deve risalire almeno al tempo in cui i Priori si sostituirono ai Quattordici.

⁸² Per il Proposto cfr. *Consulte*, I, 375. Le attribuzioni dei Priori sono state riassunte bene dal COMPAGNI (I, 6) colle seguenti parole: «la loro legge in effetto fu che avessero a guardare l'aver del Comune, e che le Signorie facessero ragione a ciascuno e che i piccoli e impotenti non fussino oppressati da' grandi e potenti».

⁸³ VILLANI, VII, 79; STEFANI, rub. 158 (*Delizie*, VIII, 24).

⁸⁴ Cfr. LEONARDO BRUNI, *Hist. flor.*, I, III: «hunc magistratum nomenque hodie quoque in civitate durare trigesimo atque octavo supra centesimum anno, signum fuerit non absque optima ratione excogitatum fuisse; nam quae damnosa sunt, etsi non homines at tempus experientiaque rerum magistra redarguit, nec diuturna fore permittit».

⁸⁵ *Statuto del Capitano 1322-25*, I, 51.

cittadini di veder soddisfatto di tanto in tanto il loro amor proprio, creava col continuo esercizio una classe di persone pratiche degli affari pubblici. Una delle caratteristiche della storia fiorentina è nei secoli della maggiore prosperità la mancanza di grandi individualità nella vita politica: la storia fiorentina è tutta storia collettiva; nessun grand'uomo emerge sugli altri e ne aduggia la figura; Farinata degli Uberti è grande perché è stato baciato dal genio di Dante: Giano della Bella, Corso Donati, Michele di Lando son tutte figure secondarie, che attirano l'attenzione per breve tempo sol perché rappresentano dei partiti ma non li dominano; se Dante non fosse mai nato, noi avremmo perduta la Divina Commedia, i Fiorentini del secolo XIII e del secolo XIV non avrebbero perduto nulla; tant'è vero che ne fecero senza. Eppure nonostante questo, e forse, appunto per questo, Firenze ha avuto una storia gloriosa ed è diventato uno dei primi Comuni d'Italia. Se ciò avvenne, il merito se ne deve attribuire, a nostro parere, in gran parte al modo con cui i Fiorentini ordinarono la costituzione del loco Comune.

Il cambiamento di Prioria ogni due mesi aveva un altro effetto buono per le Arti: se qualche volta le Capitadini sbagliavano nella elezione dei Priori e nominavano una persona incapace o malfida, era male di due mesi, che presto si rimediava.

Il sistema elettorale fiorentino consta di tre gradi: 1^o gli uomini delle Arti, che eleggono i Consoli delle Arti; 2^o i Consoli delle Arti che eleggono i Priori; 3^o i Priori che, in compagnia sempre dei Consoli, nominano tutti gli ufficiali comunali e dirigono gli affari pubblici. Al primo gradino di questo sistema noi troviamo uomini, che non hanno certo una eccessiva larghezza di idee, la cui sola preoccupazione è la difesa dell'interesse proprio e di quello dell'Arte, con cui l'interesse proprio è strettamente intrecciato; ma nel cerchio ristretto della corporazione artigiana e della propria città l'uomo del medio evo acquista una visione così lucida, così profonda dei propri bisogni immediati e lontani, che di rado s'inganna nelle sue deliberazioni. Dall'urto dei bisogni dei diversi ordini sociali nasce la vita pubblica, che è vita essenzialmente di lotte; e questo per chi preferirebbe un mondo pieno di pace e di giustizia è un male; ma è un male inevitabile; e dal momento che c'è, il meglio che possa accadere è che ognuno prenda nella lotta il posto che gli spetta o non si lasci fuorviare da un falso apprezzamento della propria utilità. Ora simili fuorviamenti non erano molto facili nei mercanti fiorentini d'una volta; essi sotto questo rispetto costituivano un corpo elettorale quasi perfetto; e perciò il cambiamento degli Ufficiali a brevi tratti di tempo era causa di bene, anzi che di male.

Certo la costituzione fiorentina è tale che concede la partecipazione alla vita pubblica solo a un numero molto ristretto di persone: i Magnati sono tagliati fuori del potere politico; fuori si trovano anche tutti gli operai nullatenenti; buona parte degli stessi artigiani delle Arti minute non entrano nel governo; nelle Arti privilegiate solo i maestri di bottega trattano gli affari comuni. Questa classe ristretta di persone, finché fu potente e forte, diresse magnificamente la politica del Comune; ma quando, per ragioni specialmente connesse colle trasformazioni del commercio internazionale, incominciò a decadere, si lasciò sfuggire dalle mani lo scettro del comando e tutte le istituzioni comunali andarono in dissoluzione e sulle rovine del governo repubblicano sorse la signoria dei Medici. Ma di tutti questi malanni non fu causa la costituzione politica; era la società fiorentina costituita in modo da dover avere dopo i suoi secoli di fiore i suoi secoli di decadenza. Finché la classe sociale, che creò il Priorato, fu florida e piena di vita, la costituzione politica funzionò bene; quando il tarlo della decadenza cominciò ad investire anche la borghesia fiorentina - come investe tutte le cose di questo mondo - allora anche la costituzione politica, creata dalla borghesia, cominciò a disorganizzarsi, a funzionare in modo incompsto, a sfasciarsi. Essa era in principio il miglior vestito, che la borghesia potesse darsi; quando col passar del tempo il corpo si ammalò, anche il vestito diventò buono a nulla; finalmente venne una famiglia ambiziosa, sorretta dal Popolo minuto, che dette il corpo di grazia all'ammalato e buttò via, come inutile, la veste, in cui l'ammalato era vissuto.

VII

In questi due volumi di Consulte vi sono parecchie pagine, le quali hanno una grande importanza per la storia delle relazioni fra Stato e Chiesa nei Comuni italiani; storia completamente sconosciuta, eppure degna di trovare chi ne raccolga i materiali tutt'altro che scarsi, e la racconti;

perché forse nessuna manifestazione della vita medievale italiana ha per noi moderni maggiore interesse di questa.

Le parti delle Consulte riguardanti le relazioni fra il Comune fiorentino e il Clero, prima ancora che venisse fuori questa edizione del Gherardi, sono state studiate dal Del Lungo, il quale ha dedicato a questo argomento alcune delle pagine più belle e più importanti della sua opera magistrale su Dino Compagni⁸⁶. Ma, quantunque il campo sia stato già largamente mietuto da un lavoratore ben più poderoso di noi, pure speriamo che ai lettori di queste nostre pagine non riescirà sgradito se noi riprenderemo in esame l'argomento, aggiungendo alle notizie già pubblicate dal Del Lungo il frutto di alcuni studi, che noi abbiamo tentati su documenti e fiorentini e di qualche altro Comune.

Il secolo XIII fu senza dubbio per l'Italia un tempo di profondo sentimento religioso; è bensì vero che già nella prima metà del secolo lo scetticismo moderno cominciava a manifestarsi in Federico II, e nella seconda metà Guido Cavalcanti andava ricercando «se trovar si potesse che Die non è»; ma la incredulità aveva presa su pochissime persone e la gran massa della popolazione, anche istruita, era credente; basti ricordare la grande opera popolare di Francesco d'Assisi, e l'opera filosofica e scientifica di Tommaso d'Aquino e di Dante Alighieri. Gli stessi grandi movimenti eretici, che dal secolo XII furono lasciati in eredità al secolo seguente, sono una prova della gran forza della idea religiosa; perché dove la popolazione è scettica e indifferente, ivi non nascono lotte religiose, e il culto tradizionale sopravvive per forza d'inerzia, indisturbato e fiacco, ai tempi eroici della viva fede.

Per altro gli uomini del medio evo avevano un sentimento religioso *sui generis*, che permetteva per esempio a Dante di mandare all'inferno i papi morti e di inveire violentemente contro i vivi; lasciava che i Fiorentini dopo la battaglia di Campaldino andassero sotto le mura d'Arezzo e a spregio del Vescovo buttassero in città, facendoli passare sulle mura, trenta asini colle mitrie episcopali in capo⁸⁷, permetteva nel 1282 ai Perugini di ribellarsi al Papa e bruciare in pubblico dei fantocci di paglia vestiti di porpora, rappresentanti il Papa e i Cardinali⁸⁸; non impediva che i Comuni combattessero vigorosamente per difendere la propria indipendenza dal potere ecclesiastico e per sottomettere il Clero alla loro autorità scacciando, imprigionando e all'occasione uccidendo vescovi e chierici, lasciandosi scomunicare e interdire, restando per lunghi e lunghi anni colla scomunica ma continuando a lottare pertinacemente finché non avessero raggiunto i loro scopi. In nessun tempo come nel secolo XIII, eccetto forse il solo periodo della rivoluzione francese, il Clero fu più violentemente assalito dal potere laico e dovè con maggiore energia combattere a difesa dei privilegi, che nel primo medio evo era andato accumulando.

Le questioni fra Comuni e Clero erano molte e svariatissime; e fra esse noi enumereremo le principali.

Già si può dire che le liti incominciano fin dagli albori della vita comunale; perché buon numero dei nostri Comuni, segnatamente settentrionali, si formarono distruggendo i poteri comitali dei Vescovi⁸⁹. Nell'Italia centrale di simili lotte non se ne ebbero, perché qui i Vescovi non ottennero in nessun paese - salvo Volterra - i poteri comitali e il governo passò dai conti e marchesi ai Comuni. Ma ben non mancarono in Toscana gli sforzi vittoriosi dei Comuni per distruggere le signorie ecclesiastiche patrimoniali e feudali; vescovi, abbatì, abbadesse, canonici in forza di antiche immunità o di usurpazioni erano investiti di diritti dominicali nei loro patrimoni e feudi; e i Comuni, tutti intenti ad estendere la loro giurisdizione e a raccogliere sotto la loro unica sovranità tutti gli abitanti della città e distretto, come cercavano di distruggere le giurisdizioni dei nobili laici, così assalivano l'autorità degli ecclesiastici⁹⁰. Di qui resistenza di questi e lunghissimi contrasti, che duravano interi secoli, e di cui si ha un esempio tipico nel Comune di Vercelli⁹¹. Nel

⁸⁶ I, 45 e seg.

⁸⁷ G. VILLANI, VII, 131.

⁸⁸ GREGOROVIVS, *St. della città di Roma*, V, 564.

⁸⁹ Ved. a questo proposito il magnifico volume del SALVIOLI, *Storia delle immunità, delle signorie e giustizie delle chiese in Italia*, Modena, Vincenzi, 1888, specialmente pp. 288-308.

⁹⁰ SALVIOLI, *Op. cit.*, pp. 308 e seg.

⁹¹ MANDELLI, *Vercelli nel medio evo*, Vercelli, 1845; I; 71 e seg.; PICCAROLO, *L'abolizione della servitù della gleba nel Vercellese*, Vercelli, Gallardi, 1896, pp. 35 e seg. Cfr. per Bologna, SALVIOLI, *Annali Bolognesi*, III; I; 87; III, II; 128. Altri numerosi casi in SALVIOLI, *Op. cit.*

territorio fiorentino le signorie patrimoniali e feudali del Vescovo si conservavano ancora a secolo XIII abbastanza inoltrato, e il Vescovo aveva il diritto di nominare i rettori ed esaminare e approvare gli statuti delle sue terre⁹². Ma il dominio era tutt'altro che incontrastato, e le lotte finirono, al solito, con la vittoria del Comune, che nel secolo XIV esercitava sui beni del Vescovo il supremo dominio, riscuoteva le imposte, esercitava l'alta e la bassa giustizia⁹³.

Mentre distruggevano i diritti feudali dogli ecclesiastici, i Comuni cercavano di sopprimere anche la indipendenza dei chierici dal foro civile, e di sottometerli ai tribunali del Comune⁹⁴; li spogliavano della esenzione dalle imposte⁹⁵; lasciavano in potestà dei fedeli il pagamento o il rifiuto delle decime⁹⁶; e i fedeli approfittavano volentieri di questa potestà non pagando⁹⁷; cercavano di impedire con leggi l'aumento delle manimorte, le spese eccessive nei funerali⁹⁸. E quando il Clero citava i cittadini innanzi ai tribunali ecclesiastici o al Papa, il Comune faceva leggi, per cui nessuno poteva esser obbligato a comparire davanti a un foro diverse da quello del Comune⁹⁹; e alle scomuniche ecclesiastiche il potere laico rispondeva spesso, come vedremo fra poco, privando della sua protezione i chierici, oppure scomunicandoli civilmente, cioè vietando che alcun sottoposto alla giurisdizione comunale avesse con essi relazione di qualsiasi genere; oppure dichiarando i laici responsabili degli atti dei loro parenti chierici¹⁰⁰.

Fra i tanti casi, che si potrebbero raccogliere, di contrasti fra il potere civile e l'ecclesiastico nei nostri Comuni ne ricorderemo qui alcuno fra i più interessanti.

Il 19 maggio 1255 si discute nei Consigli del Comune di Siena sulla pretesa del Vescovo, che, sotto minaccia di scomunica, si correggano alcuni capitoli del Constituto contrari alla libertà ecclesiastica. Prendono la parola sulla questione due soli arringatori ed è davvero mirabile la dignità con cui si esprimono. Guidiccino, notaio, consiglia «*quod respondeatur domino Episcopo quod modo non est tempus mutare constituta, sed quando erit tempus quod constitutum fiet, statuatur id quod conveniens fuerit et pro Ecclesia et pro aliis personis. Et quod de eo quod dixit se iturum ad dominum Papam, dicatur, quod quando ibit, significabit Potestati; et postea Potestas faciet super hoc, sicut fuerit faciendum. De facto suarum tarrarum et hominum dicatur, quod super hoc providebimus in eo quod conveniens fuerit pro honore suo et statu Comunis*». M.

⁹² LAMI, *Memor. eccl. flor.*, II; 707; SANTINI, *Studi sull'antica costituzione del Comune di Firenze*, Arch. stor. it., Serie V; to. XVI, p. 31. I poteri del vescovo erano; in Firenze e nei Comuni nati a somiglianza del nostro, aumentati dal fatto che in origine il Comune, essendo privo di una posizione legale nel mondo feudale circostante, non poteva farsi cedere direttamente dai feudatari vinti le loro terre; perciò, d'accordo col Vescovo, li obbligava a cederle alla mensa vescovile, naturalmente colla tacita intesa che quella fosse una finzione legale e che la cessione fosse fatta in realtà al Comune. Ma il Vescovo, avvenuta la donazione, cercava di avvalersi di questo fatto e di trasformare la finzione in realtà. E così, quando il Comune volle rifar i Conti col Vescovo, scoppiarono naturalmente le liti. Ved. SANTINI, I, c.; pp. 25 seg. Cfr. HEGEL, *St. cost. mun. it.*, p. 459.

⁹³ LAMI, *Mem. eccl. flor.*, pp. 861 seg. Ved. una lite fra il Comune e la Badia di Firenze per il diritto di eleggere il Rettore del Comune di Signa in SANTINI, *Doc. dell'ant. constit. del Com. di Firenze*, p. 388.

⁹⁴ Ved. p. es. PELLINI, *Historie di Perugia*, I; 360; FABBRETTI, *Memorie di Perugia*, I, 19; ZDEKAUER; *Breve et Ordinamenta Populi Pistoriensis 1284*, p. 132; *Statuti di Bologna dal 1245 al 1267*, ed. Frati, I; 291; 404; 421 e seg., 479 e seg.

⁹⁵) *Stat. di Bologna*, I; 288; GRION; *La credenza di S. Ambrogio in Milano*, Arch. St. lomb.; anno IV, fasc. I; p. 79; *Les registres de Gregoire X*, in *Bibl. de l'ec. franç. d'Athènes et de Rome*; Paris; Thorin et fils, n.º 145 (19 ott. 1272; contro il Comune di Bergamo); *Stat. Modena riformati nel 1327*, p. 826. Cfr. ODOFREDO (in TAMASSIA, *Odofredo*, p. 149; n. 2): «ad predicta concordant duo Concilia lateranensia, quibus cavetur quod ecclesie prestent collectas, nisi cum evidens utilitas emerit. Tamen civitates Lombardie et Tuscie nollunt hec verba audire, imo cognunt ecclesias et clericos solvere collectas; sed interdum post facto dolent, quia male accidit civitatibus hoc facientibus et maxime in partibus Tuscie».

⁹⁶ Ved. per Reggio e Pistoia quel che diremo in seguito nel testo. Cfr. BERTAGNOLLI, *Vicende dell'agricoltura in Italia*, p. 177.

⁹⁷ ODOFREDO in TAMASSIA, *Op. cit.*, pp. 148-9: «dico ergo; qui debeo prestare decimam, nolo eam prestare canonicis maioris Ecclesie, nam ibi sunt multi canonici qui vadunt ut laici, et qui tenent palafredos et accipitres et assecinos, et iste decime debent dari pauperibus... Cives quasi omnes huius civitatis sunt in hac opinione».

⁹⁸ *Stat. Modena riformati nel 1327*, pp. LXXV e seg.

⁹⁹ *Stat. di Padova dal sec. XII al 1285*, ed. GLORIA; n.º 481; *Const. Com. Siena 1262*, ed. ZDEKAUER, II; 15; II; 65, n. 2; *Stat. Vicenza 1264*; ed. LAMPERTICO, p. 92; *Breve Pisani Comunis 1286*, I, 137 (in BONAINI, *Stat. ined. città di Pisa*, I; 250); *Stat. Lucca 1308*, ed. MINUTOLI, III, 146.

¹⁰⁰ *Stat. di Parma 1255*, p. 420; *Stat. Potestatis Pistorii 1296*, ed. ZDEKAUER, III; 157; 169; IV; 123; *Stat. Parma dal 1316 al 1325*, p. 237; *Stat. Modena 1327*, p. 326.

Ugo Alamanni accetta le idee di Guidiccino «*et hoc plus*», che il Vescovo presenti in iscritto le sue domande a proposito dei suoi fedeli e delle terre - pare dunque che si trattasse di discordie per le giurisdizioni feudali - «*et sicut tuce; Consilio placuerit inde facere, ita fiat*». E così si approva unanimemente¹⁰¹.

A Reggio nell'ottobre 1280 il Popolo era stanco «*occasione decimarum, ex eo quod clerici nimis videbantur velle accipere ab hominibus populi et totius civitatis*». Non volendo assalire i chierici di fronte, fece delle leggi contro i laici, che raccoglievano le decime. Ma il Vescovo fece sua la causa dei collettori e scomunicò tutti gli Ufficiali del Popolo e interdisse la città. Allora il popolo «*iratus*» fece molti statuti contro i chierici. Vietò che si pagassero le decime, stabilì che tutti i sudditi del Comune rompessero qualunque relazione coi chierici; quindi nessuno poteva stare con essi a servire, prender a pigione le loro case, lavorare le loro terre, mangiare e parlare con essi, dare ad essi da mangiare o da bere o favorirli in altro modo, trattare affari mercantili, macinare il loro grano, infornare il loro pane, radere la barba o compiere qualsiasi altro servizio. E le leggi furono rigidamente applicate. Il Clero, messo alle strette, nel novembre capitò e fece pace col Popolo a condizione «*quod nemo deberet compelli ad solvendum decimas nisi secundum conscientiam suam*», cioè «*quod unusquisque solveret id quod vellet, et quod nollet non solveret*»¹⁰².

Anche in Pistoia nell'aprile del 1282 vi fu una gran lite fra il Popolo e il Clero sempre per le decime¹⁰³, a causa delle quali «*clericorum malitia obprimit et submergit personas populares, unde rixe et contentiones et scandala oriuntur et parata sunt et parantur cotidie de male in peius*». Il 9 aprile nel Consiglio generale del Popolo gli Anziani propongono che si approvino degli ordinamenti, in forza dei quali tutti i consanguinei dei chierici fino al terzo grado debbano essere obbligati a prestar mallevadoria di pagare tutte le condanne, che ad essi saranno imposte dal Potestà o dal Capitano, anche se non sarà specificata la causa della condanna. Se una persona della città e distretto sarà citata davanti a un tribunale ecclesiastico per causa di decime non pagate, sarà difesa a spese del Comune. Appena il citato denuncierà la citazione al Potestà e al Capitano, questi debbano obbligare i consanguinei del chierico, che ha intentata la causa, a pagare tutte le spese portate dal Comune per tal ragione, e debbono anche condannarli a loro arbitrio. Questi ordinamenti che non potendo colpire i chierici per la loro indipendenza dal foro laicale li colpivano nei loro parenti, furono approvati nel Consiglio; con l'aggiunta proposta da Ghiazante Aldibrandini, che se gli Ufficiali del Comune dovessero incorrere in qualche processo e condanna ecclesiastica per l'applicazione di tali leggi, il Comune dovesse indennizzarli di tutti i danni possibili e farli difendere a proprie spese.

A queste leggi il Vescovo a nome del Clero pare che abbia risposto intentando un processo davanti alla Curia pontificia. Il 18 aprile il Consiglio diè incarico agli Anziani di presentarsi con altri Sapienti davanti al Vescovo e di domandargli che ritirasse il processo. Il Vescovo rispose che era pronto ad accettare la domanda, ma gli Anziani dovevano far cessare le leggi contro la libertà ecclesiastica. Gli Anziani ritornarono la mattina del 19 a domandar ulteriori spiegazioni; e il Vescovo dichiarò che la sola concessione, di cui egli era pronto a far grazia al Popolo pistoiese, era, di ammonire il suo Clero «*quod a laicis acciperet quod conveniens esset de decimis*»; e di sospendere fino alla prossima raccolta del grano ogni processo contro i laici per causa di decime, e frattanto egli col suo Clero avrebbe stabilito «*concedente domino*» ciò che sarebbe parso più confacente all'onore e al bene del suo Clero e del Popolo. Era questa una risposta derisoria pel Popolo che di decime non ne voleva più sapere. Quindi il giorno stesso si tenne nuovamente Consiglio; nel quale Giovanni Diologuardi propone leggi analoghe a quelle, che abbian vedute nel 1280 a Reggio. I fornai, i sarti, i barbieri, i mercanti, i vinattieri, i calzolari, gli osti, i pizzicagnoli, gli oliandoli, i fabbri, i maniscalchi, i molinari, i biadaioi abbiano divieto di vendere o lavorare coi chierici; le loro terre sieno abbandonate dai lavoratori, le case dai pigionali; siano proibite le offerte di candele o di denaro al Clero; nessun laico abbia rapporti di qualsiasi genere con alcun

¹⁰¹ *Costituto del Comune di Siena del 1262*, ed. ZDEKAUER, prefazione, LXXXI.

¹⁰² FRA SALIMBENE DA PARMA, *Chronica*, Parma, 1857p. 277; *Chronicon Regiense*, in *Rer. It. Script.*, XVIII, 9.

¹⁰³ *Breve et Ord. Pop. Pist. 1284*, ed. ZDEKAUER, pp. 109-116.

chierico; pena cento lire¹⁰⁴. La proposta è accolta con la limitazione che si tenti entro la giornata per l'ultima volta un accordo; se il Vescovo non dichiara per pubblico strumento di accettare la volontà del Popolo, si proceda secondo le proposte del Diologuardi. Due anni dopo la pace non era ancora fatta, perché la legge dell'82 è riprodotta nel codice degli Ordinamenti Popolari compilato appunto nel 1284. Ma come la lite sia andata a finire, non sappiamo.

Un altro Comune, che mostra una grande energia nella lotta contro il Clero, è quello di Padova. Già prima del 1236 c'era in Padova una legge, per cui il Potestà doveva procedere contro il prelado o il chierico, il cui debito apparisse per pubblico strumento, allo stesso modo che contro qualunque altro laico¹⁰⁵. Il 1270 si fa legge, che, se un chierico commette delitto, il Potestà deve invitare il Vescovo a punirlo; se il Vescovo non applica le pene giuste entro i quaranta giorni, gli Ufficiali del Comune non renderanno più ragione ai chierici né in civile né in criminale. Se il delitto del chierico è tale, che richiede la pena di morte, il Vescovo deve degradarlo e consegnarlo al Comune¹⁰⁶. Nel 1274 si va più avanti e si ordina senz'altro che il chierico delinquente sia punito dal potere laico come qualunque laico, con l'aggravante che il chierico non può essere assistito da alcun avvocato; se il Potestà per la condanna così pronunciata dovesse esser processato o scomunicato o altrimenti danneggiato dal potere ecclesiastico, il Comune dovrà indennizzarlo¹⁰⁷. Inoltre si stabilisce che fino a quando il Vescovo o il clero non vorranno pagare trecento libbre all'anno per la riparazione dei ponti e delle strade della città o distretto, «*nullus laborator terrarum clericorum audeat vel debeat ire vel transitum facere per vias publicas vel per pontes civitatis Padue vel paduani districtus*», pena 25 libbre¹⁰⁸. Nel 1277 si annulla ogni possibile eccezione di scomunica nei processi contro i chierici¹⁰⁹. Il 1282 «*contra clericos paduanos propter eorum insolentiam de quibus nulla fiebat iustitia, fuit factum statutum quod occidens clericum condemnetur in uno denario grosso*»; era questa una pena ridicola per un sacrilegio così grave come l'uccisione di un ecclesiastico, tanto che intervenne il Papa interdicens la città; ma il Comune resisté a lungo e solo nel 1289 lo statuto ferocemente anticlericale fu revocato¹¹⁰.

Questi esempi di controversia, che siamo andati enumerando, dimostrano che le liti fra il Comune di Firenze, che ora studieremo, non sono un fatto isolato nel secolo XIII, ma si riconnettono con tutto un sistema di assalti da parte del potere civile contro il potere ecclesiastico, assalti che hanno parecchie analogie con ciò che è avvenuto in tutta Europa dopo la rivoluzione francese.

VIII

La prima notizia di contrasti fra Clero e Comune fiorentino si trova nelle Consulte il 26 marzo 1281. Il Cardinal Latino l'anno prima aveva soppresso negli Statuti tutte le disposizioni contrarie alla libertà ecclesiastiche; ma, alla prima revisione degli Statuti dopo la partenza del Cardinale, gli Arbitri approvarono delle leggi, che pare danneggiassero gl'interessi della Chiesa¹¹¹. Una era intitolata «*Quod reddatur ius clericis*» e cominciava «*Ne nostra iura municipalia*»; che cosa dicesse non sappiamo, ma il principio del proemio fa credere che si trattasse di difesa della giurisdizione civile contro la ecclesiastica. Due altri capitoli «*De expensis et exequiis pro defunctis*» e «*De non faciendo coadunationem pro cereis portandis ad aliquem presbiterum vel monachum*» cercavano di ridurre il lusso che si usava nei funerali e nelle cerimonie di consacrazione di preti e di monacazione. L'ultimo che comincia: «*Item, quod cum multi sint habentes fratres filios vel nepotes*» è arrivato a noi nel testo ufficiale del 1285¹¹², e stabilisce che se un chierico è scoperto a portar armi contro il disposto degli statuti, è punito «*pater, si patrem habuerit, frater*

¹⁰⁴ Questa scomunica civile, che noi oggi chiameremmo *boicottaggio* con termine irlandese, era molto usata specialmente dagli artigiani associati in corporazione contro chi non accettava di sottomettersi alle regole corporative. Con termine molto felice si chiamava «divieto» oppure «bando».

¹⁰⁵ *Stat. di Padova dal sec. XII al 1285*, ed. GLORIA, n.° 577.

¹⁰⁶ *Stat. Padova*, n.° 812.

¹⁰⁷ *Stat. Padova*, n.° 455.

¹⁰⁸ *Statuti*, n.° 459.

¹⁰⁹ *Statuti*, n.° 470.

¹¹⁰ *Chronicon* del MONACO PATAVINO, R. I. S. VIII, 737.

¹¹¹ *Consulte*, I, 34 e seg.

¹¹² RONDONI, *I più antichi frammenti del costituito fiorentino*, p. 53.

sive fratres vel avus vel patruus vel consanguineus ex parte patris, si eos vel aliquem eorum habuerit». È il solito sistema di colpire i chierici nei parenti, non potendo assalirli direttamente per la loro immunità dalla giurisdizione laicale¹¹³.

Il Clero rimase scontento di questa novità e presentò ricorso al Papa. Il 26 marzo la questione è discussa nel Consiglio del Comune e delle Capitadini delle sette Arti maggiori; e fra le due proposte estreme, l'una sostenuta da M. Adimaro Adimari di resistere alle domande del Clero, e l'altra presentata da M. Simone de Salto di cedere, prevale l'opinione di affidar l'affare al Potestà, al Capitano e ai Quattordici con i Sapienti che crederanno di consultare, colla condizione che le deliberazioni da essi prese debbono esser prima presentate al Consiglio. Come sia andata a finire la cosa non sappiamo¹¹⁴, ma è certo che nel 1285 fra gli Ordinamenti del Potestà si trova sempre la legge contro i parenti dei chierici colpevoli del porto d'arme abusive; e questo ci lascia credere che quattro anni prima il Comune debba esser riuscito, se non in tutto, in parte vincitore.

Ben più grave e a noi nota in quasi tutti i particolari fu una nuova controversia fra il Vescovo di Fiesole e il Capitolo fiorentino da una parte¹¹⁵, e il Comune dall'altra, durata circa tre mesi dell'85. Noi non istaremo qui a riprodurre tutte le discussioni, che avvennero in questa occasione nei Consigli dei Sapienti, del Difensore, del Potestà e nei parlamenti; questo lavoro fu fatto dal Del Lungo, quando le Consulte erano ancora inedite; e ora, dopo la pubblicazione dei processi verbali originali, esso diventerebbe doppiamente superfluo. Cercheremo, invece, di dimostrare il significato politico e civile della controversia.

Causa della questione furono, al solito, alcune nuove leggi fatte dal Comune, delle quali alcune pare ledessero il diritto del Clero di percepire le decime e di essere esente dalle imposte¹¹⁶; con un'altra si rimetteva in vigore lo statuto *«quod reddatur ius clericis»*¹¹⁷, al quale nel 1281 il Comune pare abbia dovuto rinunciare; e finalmente un'altra legge, su cui si accese più viva la controversia, era rivolta contro i *«clerici ficticii»*¹¹⁸. La vita di questi chierici fittizi ci è descritta in un documento contemporaneo proveniente dagli stessi canonici fiorentini¹¹⁹; erano gente che non portavano l'abito né avevano la tonsura clericale; invece di stare nelle chiese a compiere i servigi divini passavano il tempo per le taverne, conducendo vita disonesta, giocando a giuochi proibiti; andavano armati e commettevano omicidi, furti, rapine, incendi; facevano i mercanti, esercitavano il notariato¹²⁰, facevano i procuratori e gli avvocati; e quando cadevano sotto l'autorità delle leggi civili e venivano citati in giudizio secolare, allegavano di esser chierici e si servivano del privilegio clericale per sottrarsi al foro laico ed evitare le giuste pene rifugiandosi entro il sacrario della giurisdizione ecclesiastica. Contro di costoro il Comune fece delle leggi, a quel che pare, analoghe ad altre leggi già fatte da Pistoia nel dicembre '82¹²¹, e da Bologna nel dicembre '84¹²², con le quali si dava agli ufficiali laici facoltà di procedere contro i chierici fittizi come se fossero laici. Inoltre il Comune nell'agosto imprigionò uno di questi chierici e lo sottopose a processo¹²³.

I chierici cominciarono ad agitarsi minacciando processi presso la curia romana, e intanto scomunicando i magistrati del Comune e interdicendo la città. La lite cominciata nella seconda

¹¹³ Questa immunità era stata in Firenze assicurata con uno statuto del 17 giugno 1267 cioè subito dopo il passaggio del Comune a Parte Guelfa sotto la Signoria di Carlo d'Angiò. RONDONI, *I più antichi frammenti*, p. 37.

¹¹⁴ Il 31 marzo il Consiglio del Comune costituisce un sindaco per presentarsi al Papa «pro iuribus Comunis Florentie et defensione Comunis et hominum dicti Comunis contra quemlebet personam ecclesiam et secularem»; par certo che questo fatto debba esser messo in relazione con la controversia sopra accennata. *Consulte*, I, 35.

¹¹⁵ Il Clero fiorentino era in questo tempo rappresentato dal Vescovo fiesolano e dal Capitolo, perché dal 1274 al 1287 l'episcopato fiorentino vacò per le questioni fra Schiatta Ubaldini e Lotteri della Tosa eletti vescovi da due fazioni nemiche di canonici, l'una, guelfa l'altra ghibellina; LAMI, *Memor. eccl. Flor.*, I, 81; *Delizie Eruditi Toscani*, X, 224.

¹¹⁶ *Consulte*, I, 287 e 288.

¹¹⁷ *Consulte*, I, 288, 315.

¹¹⁸ *Consulte*, I, 286, e seg. passim.

¹¹⁹ DEL LUNGO, *Dino Compagni*, I, 55, n. Cfr. *Consulte*, I, 288.

¹²⁰ Cfr. GAUDENZI, *Le società delle Arti di Bologna nel sec. XIII*, *Boll. istit. st. italiano*, n.º 21, pp. 32 e seg.

¹²¹ *Breve et Ordinamenta Populi Pistoriensis*, p. 132 «quomodo procedatur contra clericos non morantes in ecclesia, nec deferentes habitum clericalem».

¹²² *Ordinamenti sacrati e sacratissimi del Popolo di Bologna*, ed. GAUDENZI, p. 89 «de ficticiis clericis vel conversis».

¹²³ *Consulte*, I, 287.

metà d'agosto¹²⁴ era stata composta sui primi giorni di novembre¹²⁵; ma fu riaperta su gli ultimi di novembre da un legato pontificio venuto appositamente a Firenze¹²⁶. Pare che gli stessi chierici, oramai pacificatisi col Comune, abbiano indotto il Legato a non ritornare sul passato, ma a lasciar le cose come stavano.

Le condizioni della concordia trattata sui primi di novembre erano che da una parte il Comune avrebbe riformati gli Statuti contro la libertà ecclesiastica - e questo fu fatto con deliberazioni consigliari dell'8 novembre¹²⁷; - dall'altra il Capitolo faceva ai chierici fittizi delle «*monitiones*»¹²⁸, le quali ci sono state per fortuna conservate dal capitolo III, 10 dello Statuto del Potestà del 1322-25¹²⁹. Con tale atto il Capitolo ammonisce i chierici conducenti mala vita ad astenersi dai delitti, a vestire l'abito clericale e a compiere regolarmente le funzioni divine, a non esercitare l'ufficio di avvocati e procuratori davanti al foro secolare se non in causa propria, a non portare armi senza licenza ottenuta per pubblico strumento dal Capitolo fiorentino, a non esercitare «*frequenter*» l'ufficio di notaio in affari riguardanti persone laiche. «*Si quis vero contra predicta vel aliquod predictorum fecerit et eum propter hoc in iudicio seculari conveniri contingat vel contra eum procedi vel gravari, nostrum auxilium non expectet*».

Tutto lo scopo del Comune era appunto di ottenere quel piccolo «*nostrum auxilium non expectet*», messo lì in fondo quasi per forza. Ma il clero, se cede in qualche punto, riesce a conservare le sue antiche posizioni in qualche altro. Innanzi tutto la forma di «*monitio*» tende a dimostrare che i chierici delinquenti cadono sotto la giurisdizione dal Comune, non perché il Comune ne abbia diritto, ma perché il Clero stesso crede opportuno abbandonarli al foro laicale. Inoltre i chierici fittizi non hanno divieto assoluto di esercitare il notariato; essi debbono solamente non immischiarsi «*frequenter*» negli affari dei laici, e ognuno vede come questa sia una disposizione fatta quasi a posta per essere considerata vana. Finalmente le «*monitiones*» contengono rispetto al porto d'armi una deroga al diritto comune tutta a vantaggio dei chierici fittizi: infatti il diritto comune vietava il porto d'armi difensive e offensive; chi voleva ottenere il permesso di portar armi difensive, doveva prestare al Comune fideiussione «*de non offendendo*»¹³⁰. Invece i chierici debbono domandare il permesso d'armi - senza distinzione fra difensive ed offensive - dimostrando il «*iustum metum*» non al Comune ma al Capitolo.

Il risultato della lotta non fu, come si vede, del tutto favorevole al Comune. Questo fatto si spiega quando si osservi che il Comune fiorentino non poteva spingersi troppo oltre nella guerra contro il clero; un eccesso di difesa o di offesa poteva provocare l'intervento del Papa, e una scomunica pontificia. Ora la scomunica era spesso accompagnata dal sequestro dei beni dei mercanti appartenenti alla città scomunicata nelle terre del Papa e degli stati desiderosi di accontentare il Papa; quando i mercanti non facessero a tempo atto di sottomissione alla Curia, lavorando in patria a vantaggio della politica pontificia, il sequestro si trasformava in confisca¹³¹. Per i Fiorentini, quindi, non era affare da poco una lite col Clero, specialmente se questo riesciva a provocare l'intervento del Papa. Le relazioni di fedeltà obbligatoria, che stringevano il Comune al Papa, ci vengono spiegate molto chiaramente da M. Oddone Altoviti il 2 agosto 1285 in un Consiglio di Sapienti¹³². Lucca aveva domandato a Firenze un servizio, che poteva dispiacere al Papa. L'Altoviti propose, e così fu accettato, «*quod respondeatur quod Comune Florentie et Comune Luce sunt et semper fuerunt tanta fraternitate et unitate coniuncti, quod semper sunt et fuerunt unum velle et unum nolle; et sic que petuntur, libenter fierent per Comune Florentie;*

¹²⁴ *Consulte*, I, 286

¹²⁵ *Consulte*, I, 321, 324.

¹²⁶ *Consulte*, I, 337.

¹²⁷ *Consulte*, I, 321.

¹²⁸ *Consulte*, I, 315.

¹²⁹ È pubblicato in DEL LUNGO, *Dino Compagni*, I, 55, n.

¹³⁰ RONDONI, *I più antichi frammenti*, pp. 52 e 53; *Stat. Potestà 1322-25*, III, 50, 60, 89; Cfr. *Consulte*, I, 522 e *Stat. Potestatis Pistorii 1296*, II, 10.

¹³¹ Ved. JORDAN, *Le Saint-Siège et les banquiers italiens*, 2.^e Congrès scientifique internat. des catholiques, Bruxelles, 1895, V^e section, p. 297; ZDEKAUER, *La vita pubblica dei Senesi nel 200*, Siena, Lazzeri, 1897, p. 92; PAOLI, *Siena alle fiere di Sciampagna*, Siena, Lazzeri, 1898, pp. 32 e seg.

¹³² *Consulte*, I, 271.

tamen Comune Florentie oportet obedire Ecclesie Romane, quod persone et res Florentinorum sunt in forcia domini Pape et Ecclesie Romane: et sic non modicum dubitandum est de veniendo contra precepta domini Pape». Queste considerazioni ci fanno capire come mai in tutti i Consigli, in cui dagli ultimi d'agosto ai primi di novembre dell'85 si discute sulla controversia del clero, nonostante che quasi tutti sostengano sempre che la ragione è dalla parte del Comune, solo pochi Consiglieri arrivano a proporre delle misure estreme contro il Clero. Fra questi audaci anticlericali il più risoluto è il famoso Dino Pecora, «*il gran beccaio*» immortalato da Dino Compagni: «grande era del corpo, ardito e sfacciato, e gran ciarlatore; senza esserne richiesto, aringava spesso ne' Consigli»¹³³; il quale per ben tre volte, il 30 agosto, il 10 settembre e l'11 settembre propone sempre che non si venga col Clero a nessuna transazione; se cede in tutto e per tutto, bene; altrimenti «*inhibeatur quod aliquis non laboret suas terras vel habitet in suis domibus*»; oppure «*banniatur per civitatem quod aliquis non stet in suis domibus eorum (sic) vel eorum terras laborare (sic); et quod sint extra protectionem Comunis Florentie et possint per quemcumque offendi*»; oppure «*banniatur in civitate quod nullus debeat habitare in suis domibus vel aliquis laborator seu fictaiolus non debeat stare in suis domibus vel eas laborare, et quod extrahantur de protectione Florentie et defensione*»¹³⁴. Ma se Dino Pecora era beccaio e, come tale, non avendo interessi fuori di Firenze, si preoccupava poco della opinione del Papa, gli altri non si trovavano nella stessa fortunatissima condizione; perciò la gran maggioranza dei Consiglieri accetta quasi sempre le proposte di M. Lapo Salterelli - il vero consultore legale del Comune in questa faccenda - il quale, pur proclamando i diritti del Comune, domanda sempre che si studi bene la questione, che si facciano trattative col Clero, che si cerchi in qualche modo una transazione, che si tentino tutte le vie per arrivare alla Concordia¹³⁵.

Dalle osservazioni, che precedono, si vede chiaramente che la soluzione data nel novembre dell'85 alle controversie giurisdizionali non dipese dal fatto che i fiorentini riconoscessero la giustizia delle pretese del Clero, ma fu imposta dal timore di andare a urtare contro il potere pontificio. Nessuna meraviglia, quindi, se cinque anni dopo, nel gennaio del'91, troviamo che la questione si riaccende¹³⁶.

Gli appaltatori della gabella delle frutta e del vino venduto in contado avevano presentato per loro mallevadori due chierici; non avendo i principali mantenuto i patti dell'appalto, i mallevadori dovevano pagare i danni; ma questi, essendo chierici, volevano prevalersi della loro qualità per sfuggire ai loro doveri, e ottennero delle lettere apostoliche con cui fu incaricato il Vescovo di Pistoia di trattare l'affare; e il Vescovo nominò un giudice subdelegato per condurre innanzi il processo, che il Comune invece riteneva di competenza del foro comunale. Per riparare a questa violenza dei due chierici, e per trovare un modo «*quomodo exactio fieri possit contra eos et eorum bona sicut melius poterit*» il 4 gennaio si dà incarico al Capitano e ai Priori di difendere, come meglio crederanno, i diritti del Comune¹³⁷. Il mese di gennaio dovè esser speso in trattative per definire l'affare amichevolmente; ma, essendo ciò riescito impossibile, fra il 31 gennaio e il 3 febbraio fu approvata nei Consigli una serie di Ordinamenti «*contra impetrantes licteras*»¹³⁸.

In questi si stabilisce che «*nulla persona vel locus cuiuscumque conditionis existat*» debba ottenere lettere o privilegi da alcuna autorità estranea al Comune per citare un suddito fiorentino davanti a tribunali diversi da quelli del Comune. Chi dopo aver ottenuto tali privilegi non rinuncia ad essi pagando entro tre giorni tutte le spese alla persona citata, è punito in 100 libre o più ad

¹³³ DINO COMPAGNI, *Cronaca*, I, 18.

¹³⁴ *Consulte*, I, 287, 297, 298-99.

¹³⁵ *Consulte*, I, 288.299-314 pass., 337.

¹³⁶ Durante il 1290 le *Consulte* contengono due accenni a relazioni fra il Clero e il Comune. Il 6 aprile il Vescovo domanda che sieno lasciati liberi quattro prigionieri chierici, ma nel Consiglio dei Cento la domanda è respinta con 54 voti su 69 votanti (*Consulte*, I, 391.-92). Il 15 maggio seguente, sempre nel Consiglio dei Cento, un'altra proposta di sospendere l'applicazione di cinque statuti del Capitano sui chierici fino ai primi del seguente ottobre, è respinta con 38 voti contrari e 34 favorevoli (*Consulte* I, 422).

¹³⁷ *Consulte*, II, 1.

¹³⁸ *Consulte*, II, 4, 78. Gli Ordinamenti si trovano per esteso in *Provvisioni*, II, 175 e seg., e sono state pubblicati in sunto dal VILLARI, *I primi due secoli della storia di Firenze*, I, 271 e seg. Finora essi sono stati messi in rapporto con la lotta fra Magnati e Popolo, mentre lo *Consulte* ci dimostrano che son rivolti contro il Clero.

arbitrio del Potestà e del Capitano. E se il colpevole è indipendente dalla giurisdizione del Comune, il Potestà e Capitano debbono condannare «patrem vel filium vel fratrem carnalem, vel guginum ex parte fratris vel patruum et nepotes». Chi oltre ad ottenere privilegi mette in pratica la citazione e fa iniziare il processo, è condannato in 500 libre, lui e i suoi congiunti. Le lettere ottenute contro l'onore del Comune non possono esser presentate a nessun ufficiale comunale, nessun notaio faccia alcun istrumento avente relazione con siffatto lettore, pena 100 libre; nessun nunzio faccia le citazioni o gli altri atti esecutori dipendenti da tali lettere, pena venticinque libre ad essi o ai loro parenti; nelle cause dipendenti da tali privilegi nessun legista presti patrocinio e difenda il privilegiato, pena cento lire a lui, o cinquanta ai suoi congiunti. Chi lavora per ottenere siffatti privilegi - e la sua opera illecita si può dimostrare con cinque testimoni di pubblica fama - sia punito in 100 libre lui o i parenti. Se le citazioni sono fatte a nome di Comuni forestieri e di altre autorità indipendenti dal Comune, il colpevole che avrà ottenuto tali atti, sia punito lui e i suoi parenti ad arbitrio del Potestà o del Capitano. Se il potere ecclesiastico domanda l'aiuto del braccio secolare per la esecuzione delle sue; sentenze, tale aiuto dev'essere prestato solo quando la causa ecclesiastica sia stata legittimamente terminata e dopo che i rappresentanti del Comune abbiano preso cognizione della causa stessa (in questo modo il Comune si attribuisce il diritto di sindacare le autorità ecclesiastiche e di lasciar senza effetto le loro sentenze qualora non sembrino legittime). Se, per causa del rifiuto del braccio secolare, l'autorità ecclesiastica dovesse intentar processo contro il Comune e i suoi ufficiali, il Comune sia difeso da un sindaco, gli ufficiali sieno compensati di tutti i danni, e colui, per conto del quale è stato domandato il braccio secolare, sia punito egli e i suoi congiunti ad arbitrio. E se non ha congiunti, si proceda contro i suoi beni e contro i suoi inquilini, lavoratori, pigionali e fittaioli. E se alcuna persona e autorità non sottoposta al Comune di Firenze prenderà possesso dei beni di alcun suddito del Comune in forza di sentenza non definitivamente pronunciata dal foro dello stesso Comune, deve restituire entro tre giorni la possessione ingiustamente occupata, e sarà punito in multa eguale al prezzo della possessione occupata. E in mancanza del colpevole siano puniti i suoi congiunti e il colpevole può esser offeso impunemente nella persona e nei beni; e qualora l'offensore del condannato ecceda troppo nell'offesa, potrà esser punito al massimo in venti soldi. Se il condannato e i suoi amici reagiscono offendendo i sudditi del Comune, la pena, ad essi imposta è doppia delle pene normali, e i magistrati debbono dare a spese pubbliche cavalcatore e berrovieri in aiuto degli offesi, perché possano a loro piacere danneggiare nelle persone e nei beni i colpevoli, i loro parenti, gl'inquilini i lavoratori, i pigionali. «Nullus quoque audeat alioquid commertium habere in emendo vel vendendo cum talibus inuasoribus et occupatoribus et delinquentibus nec aliquid portare dare vel donare eisdem. Barbitonsoribus quoque et elibannariis et aliis artificibus interdictum sit eis servire vel serviri facere de suo ministerio».

Questi Ordinamenti, di cui parecchi divennero poi leggi stabili passando negli Statuti¹³⁹, hanno moltissimi punti di contatto con le leggi contro i chierici, che abbian vedute negli altri Comuni, e da questo fatto ci pare che risulti molto accresciuta la loro importanza. A indicare lo spirito, da cui i legislatori fiorentini erano animati nello scrivere queste leggi curiosissime nella loro barbara grossolanità, vale molto bene il proemio che precede tutta la serie degli Ordinamenti: «*Ut hominum fraudibus et malitiis, que circa infrascripta committi solent, debitis remediis obvietur et resistatur - quod quidem videtur nullo modo fieri posse nisi iuxta Sapientis doctrinam dicentis quod contraria suis purgantur contrariis -; ideoque volentes lupinas carnes salsamentis caninis involi et castigari debere, ita quod lupi rapacitas at agni mansuetudo pari passu ambulent et in eodem ovili vivant pacifice et quiete...*». I termini «*lupus rapax*» e «*agnus mansuetus*» ricorrono spesso nella Bibbia e qualche volta vi sono anche contrapposti; in alcune città nel secolo XIII i Popolani chiamaron lupi i Magnati e agnelli sé stessi¹⁴⁰; ma in generale lupi rapaci eran detti i

¹³⁹ Stat. Capitano 1322-25 II, 17 «*de procedendo contra eos qui vocaveriunt aliquos ad iudicium extra civitatem et districtum Florentie*»; V, 68 «*quod laici teneantur pro clericis et ruliugiosis personis offendentibus*»; V, 128 «*de non declinando iurisdictionem Comunis Florentie*»; Stat. Potestà 1322-25, II, 39 «*de non tenendo rationem alieni qui declinaverit iurisdictionem Comunis Florentie occasione alicuius privilegii*»; ved. anche IV, 44.

¹⁴⁰ I Popolani di Viterbo nel 1281 insorgono contro i gentiluomini al grido «*via il popolo a morano i lupi!*»; *Cronache e statuti della città di Viterbo*, p. 32. Nelle leggi bolognesi si trova la frase «*ut lupi rapacitas et agni mansuetudo ambulent pari gradi*», *Ordinamenti Sacratati e Sacratissimi del Popolo di Bologna*, p. 32; e la frase passò a Pistoia

cattivi chierici (cfr. la lupa di Dante)¹⁴¹, e chierici ed eretici si palleggiavano con ardore il poco lusinghiero appellativo¹⁴², e comunemente l'uso di questo termine contro il Clero era considerato come atto piuttosto eterodosso. È curioso poi che questo proemio, oltre a richiamare la lupa dantesca, contenga anche la teoria del contrappasso, di cui Dante fa tanta uso nel divino poema.

Gli Ordinamenti del gennaio '91 non risolvettero punto la questione giurisdizionale fra il Comune e il clero; e ancora il 23 ottobre '93 si concede balia al Gonfaloniere ed ai Priori di fare altri Ordinamenti contro i chierici e quelle persone, che si asseriscono costituite nei sacri ordini per sottrarsi alla giurisdizione del Comune e disconoscere l'autorità dei Rettori¹⁴³. E le liti e le leggi contro il clero si seguono fitte per quasi tutta la storia dalla repubblica.

Essendoci trattenuti più di quanto non ci proponessimo sulle relazioni fra stato e chiesa, dobbiam tralasciare di occuparci delle notizie interessantissime che le Consulte ci offrono sulle origini dei Bianchi e dei Neri; sull'amministrazione finanziaria e sull'ordinamento delle imposte dirette e indirette; sui provvedimenti usati dal Comune per assicurare alla popolazione i generi di consumo di prima necessità fra i quali importantissimo il sale; sulle riforme, a cui andarono soggetti i diversi rami della legislazione civile e criminale; e così di seguito. In questi due volumi di documenti v'è tanto materiale da alimentare decine e decine di studi speciali uno più interessante dell'altro. A noi basti per il momento averne sviluppato qualcuno e accennati altri, e chiuder questo nostro lavoro col far voti che altri studiosi per altri Comuni seguano l'esempio del Gherardi pubblicando per esteso o per regesti le parti più antiche dalle deliberazioni dei Consigli pubblici. Nessun monumento maggiore di questo potrebbe elevarsi alla grandezza e alla sapienza politica dei Comuni italiani.

(ZDEKAUER, *Studi Pistoiesi*, I, Siena, Torrini, 1889, pp. 43 e 64) e a Prato (*Ord. Sacrali e Sacr. del Pop. di Bologna*, p. 342); il Popolo di Prato prese anzi per sua insegna un gonfalone nel quale eran dipinti un lupo e un agnello mangianti insieme e minacciati da una spada rossa.

¹⁴¹ TAMASSIA, *Odofredo*, p. 37.

¹⁴² TAMASSIA, *Odofredo*, p. 150. In un affresco della Cappella degli Spagnuoli di S. Maria Novella di Firenze, gli eretici son dipinti in forma di lupi, i credenti in forma d'agnelli, e i domenicani sono naturalmente i «*domini canes*», che dan la caccia ai lupi.

¹⁴³ *Provvisioni*, III, 143; *Consulte*, II, 326. Anche il 26 giugno '91 in un Consiglio di Sapianti si discute sulla notizia mandata da Roma da alcuni mercanti, che il Vescovo sta procurando di ottener lettere «*super exemptione testamentorum*», il che vuol forse dire l'esenzione dalle tasse di successione nelle eredità che vanno alle chiese; e si delibera di invitare il Vescovo «*quod desistat a predictis*»; *Consulte*, II, 142.